



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2023

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, nonché la nuova versione dell'analisi tecnico-normativa (ATN) che sostituisce quella pubblicata da pagina 23 a pagina 38 dell'Atto Senato n. 795, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 luglio 2023.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'art. 47, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, richiede al Governo di sottoporre ogni anno alle Camere un disegno di legge finalizzato a *“rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”*.

Il rispetto della cadenza annuale del disegno di legge in questione e della sua approvazione assume carattere fondamentale al fine di assicurare una piena e perdurante apertura alla concorrenza dell’intero sistema economico nazionale, consentendo di far fronte a situazioni sopravvenute capaci altrimenti di alterare la struttura concorrenziale di singoli mercati.

Si reputa, pertanto, necessario dare seguito all’approvazione della “legge annuale per il mercato e la concorrenza” avvenuta negli ultimi mesi della scorsa legislatura (legge 5 agosto 2022, n. 118), introducendo così una prassi virtuosa sin qui priva di riscontri nella recente storia istituzionale e legislativa italiana, nella quale non si è mai assistito all’approvazione della legge in discorso per due annualità consecutive.

Il presente disegno di legge si inserisce poi a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR), sotto un duplice profilo.

In primo luogo, l’approvazione annuale di una “legge sulla concorrenza” rientra tra gli impegni assunti dallo Stato italiano al cui rispetto risulta subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell’ambito dello stesso PNRR (si veda pag. 75 del medesimo Piano).

Secondariamente, il disegno di legge in questione contiene, in apertura, previsioni volte ad assicurare il raggiungimento della *milestone*, sempre fissata nel quadro del PNRR, relativa al potenziamento e alla pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e alla promozione dell’utilizzo dei cc.dd. “contatori intelligenti” (*smart meters*), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’energia elettrica. Le necessità da ultimo enunciate appaiono ancor più impellenti nell’attuale quadro macroeconomico interno e internazionale, caratterizzato da un notevole incremento del costo dell’energia e dei prodotti energetici in genere, che ostacola e rallenta la crescita economica.

L’AIR del presente provvedimento è stata quindi articolata analizzando il contesto normativo di riferimento, individuando i settori ritenuti particolarmente sensibili per cui si è reso necessario un intervento da parte del Governo volto a promuovere lo sviluppo della concorrenza: tali settori sono stati individuati nell’energia, nel commercio al dettaglio, nella semplificazione in materia di attività commerciali, nelle misure in materia farmaceutica e nelle procedure attinenti all’attività dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Si è quindi proceduto ad articolare gli obiettivi: a quello generale di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori, si sono aggiunti gli obiettivi specifici delle singole norme, così come individuato nella sezione dedicata.

La scelta di intervento normativo, oltre a rispondere ad uno specifico obbligo di legge, si è resa necessaria per consentire un effettivo efficientamento e una maggiore semplificazione del quadro normativo attualmente vigente con riferimento ai settori individuati.

Si è quindi proceduto a valutare, per quanto possibile in una fase ex ante, i possibili impatti dell'intervento per ciascuna norma considerata.

Più precisamente, sono quindi state inserite norme di dettaglio volte a favorire la diffusione della concorrenza nei settori sopra individuati, come di seguito specificato.

ART. 1. La disposizione introduce modificazioni al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE". In particolare, si prevede la modifica dell'articolo 16, comma 2, stabilendo che debba essere l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, a trasmettere ogni due anni, anziché annualmente, all'ARERA, nonché al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (di seguito "MASE"), il Piano decennale di sviluppo della rete.

Si prevede, inoltre, al fine di proceduralizzare l'approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, la sostituzione all'articolo 36, dei commi 12 e 13, del citato decreto legislativo n. 93 del 2011. Più precipuamente, si prevede che Terna S.p.A., gestore del sistema di trasmissione nazionale, predisponesse ogni due anni il Piano citato, in maniera coerente con gli obiettivi stabiliti nel PNIEC e lo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al MASE. Il Ministero medesimo è tenuto ad approvare il piano entro diciotto mesi, comprensivi anche dei termini per la VAS e per i relativi adempimenti a carico di TERNA S.p.A.. L'approvazione del Piano avviene previa acquisizione del parere delle regioni interessate, le quali sono tenute a esprimerlo nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del parere medesimo, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate da ARERA. La proposta in commento prevede, inoltre, che decorso tale termine assegnato alle regioni, il Ministero può procedere all'approvazione del Piano, in un'ottica di buon andamento ed efficienza della Pubblica amministrazione. In caso, invece, di parere negativo delle singole regioni interessate, potrà trovare applicazione l'istituto generale della Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, da attivarsi prontamente al fine di rispettare comunque il termine finale di diciotto mesi per l'approvazione del Piano.

La disposizione introdotta individua, inoltre, il contenuto del Piano, specificando che quest'ultimo debba contenere, tra l'altro, le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento. Si prevede poi l'obbligo per Terna S.p.A. di presentare, ogni anno, al MASE e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Il Piano può essere oggetto di integrazione. In tal caso, i termini di approvazione del Piano (diciotto mesi), nonché quelli di trasmissione da parte dell'ARERA al MASE, della valutazione del Piano (6 mesi), sono ridotti della metà. Infine, la proposta prevede che il Piano sia sottoposto alla valutazione dell'ARERA, la quale effettua una consultazione pubblica, all'esito della quale trasmette la propria valutazione al MASE entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo.

L'obiettivo della novella legislativa, in conclusione, è quello di rendere più celere e certa la tempistica di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, predisposto con cadenza biennale da Terna, fissando termini certi per la conclusione del procedimento, comprensivi

anche della VAS e prevedendo altresì termini precisi per il rilascio del parere di competenza delle Regioni interessate. La proposta normativa è altresì connessa al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del PNRR ed in particolare con quelli all'interno della Missione 2, relativi ad "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile" dove è prevista, infatti, una specifica azione dedicata alla Resilienza Climatica delle Reti, attraverso il finanziamento di progetti volti all'incremento della resilienza della Rete di Trasmissione nazionale (RTN), finalizzati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso il potenziamento delle infrastrutture di rete.

La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si presume che essa produrrà un impatto positivo sul sistema in quanto mira a superare alcune disfunzioni riscontrate nell'*iter* di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, in coerenza con il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica previsti dal PNRR.

ART. 2. La proposta persegue la finalità di attuare il risparmio energetico e assicurare l'accesso a nuovi servizi, prevedendo, al comma 1, che il MASE, in collaborazione con ARERA, debba promuovere campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione.

Si prevede poi che ARERA disciplini gli obblighi di assicurare, in capo alle imprese distributrici, l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, rispettando i requisiti funzionali e tecnici minimi, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti.

Si modifica, inoltre, l'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, affidando ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale consumi.

Inoltre l'ARERA adotta le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, affinché le attività funzionali per l'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza avvengano in modo centralizzato per il tramite del Sistema Informativo Integrato.

La norma in commento prevede, infine, l'istituzione presso Acquirente Unico S.p.A. di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale.

I costi sostenuti per i servizi e le attività sono coperti, secondo modalità stabilite da ARERA, utilizzando, in via prioritaria, le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate. I costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti da ARERA.

In conclusione, la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti è volta allo scopo di favorire il risparmio energetico, l'accesso a nuovi potenziali servizi ed il contenimento del prezzo dell'energia elettrica. Le necessità da ultimo enunciate appaiono ancor più impellenti nell'attuale quadro macroeconomico interno e internazionale, caratterizzato da un notevole incremento del costo dell'energia (e dei prodotti energetici in genere) che ostacola e rallenta la crescita economica.

ART. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 3 introducono la disciplina del c.d. servizio di cold ironing, vale a dire di quel processo che consente lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio in porto, senza far venir meno l'erogazione di energia richiesta per tale operazione e assicurando pertanto una migliore qualità dell'aria del centro abitato vicino al porto, la cui valorizzazione

costituisce autonomo obiettivo previsto nel PNRR. Al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, si rende pertanto necessario introdurre un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza del servizio di cold ironing, apportando modificazioni all'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In particolare, si introduce una definizione di "infrastruttura di cold ironing", da intendersi quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto.

Si chiarisce, inoltre, che l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto è considerata un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing e non costituisce servizio di fornitura di energia elettrica.

L'operatore che gestisce l'infrastruttura di cold ironing è definito come (i) un cliente finale ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa, nonché (ii) un consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Rispetto alla normativa vigente (di cui al ridetto articolo 34-bis), nel sostituire il comma 1 della norma, si specifica che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere l'applicazione di uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sull'energia elettrica erogata da infrastrutture di cold ironing, per un periodo di tempo proporzionato al fine di incentivare il servizio stesso di cold ironing. I soggetti gestori delle infrastrutture di cold ironing sono tenuti a trasferire i benefici a essi accordati ai sensi dei commi 1 (sconto sugli oneri generali di sistema) e 2 (applicazione di un'aliquota di accisa ridotta) del citato articolo 34-bis agli utilizzatori finali del servizio stesso.

Agli utilizzatori finali sono garantite condizioni di accesso (al servizio) e di fornitura (del servizio) eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cold ironing insista su aree portuali già affidate in concessione, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.

Le disposizioni introdotte, in conclusione, si pongono come obiettivo principale quello di qualificare adeguatamente alcuni strumenti e configurazioni funzionali all'accesso a nuovi servizi nel settore energetico nonché il segmento della vendita ai clienti finali.

ART. 4. La proposta normativa è finalizzata ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare il processo di liberalizzazione degli stessi mercati energetici, anche con riferimento agli obblighi in capo agli operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico.

La proposta sostituisce il comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, riguardante l'attività di vendita di gas naturale, prevedendo una riforma della disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico (decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164) e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale. Il regolamento ministeriale che disciplina l'Elenco venditori di gas naturale è adottato sulla base di una proposta formulata dall'ARERA, come avvenuto per il settore elettrico.

L'armonizzazione della disciplina dell'elenco venditori di gas naturale ai clienti finali con quella dell'analogo elenco del settore elettrico consente di perseguire un'omogeneizzazione dei requisiti delle imprese interessate e delle procedure di iscrizione e permanenza nell'elenco, che sarebbero gestite unitariamente. In ultima istanza, si produrrebbe una semplificazione degli adempimenti amministrativi sia in capo alle imprese (es. si eviterebbero duplicazioni documentali) che all'amministrazione tenuta ad istruire le pratiche ed effettuare i controlli. L'intervento proposto si rende opportuno alla luce del fatto che molte imprese operano, in qualità di venditori, in entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

ART. 5. Allo stato, per effetto del disposto dell'articolo 181, comma 4-bis, del d.l. 19/05/2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni, entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Le linee guida per l'applicazione dell'articolo 181 sono state adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 25/11/2020, e successivamente recepite dalle regioni con proprie modalità attuative.

Visto il protrarsi della crisi pandemica, successivamente, l'articolo 26 bis della legge 21 maggio 2021 n. 69 - di conversione del decreto legge n. 41/2021 - ha stabilito che alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

Considerato, pertanto, che il termine dello stato di emergenza è stato poi fissato al 31/03/2022 i novanta giorni di proroga previsti sono scaduti al 29 giugno 2022.

Le suddette Linee Guida, pur escludendo il ricorso a procedure di gara per l'assegnazione dei posteggi in conformità alla norma primaria, prescrivono, ai fini del rinnovo, che sia effettuata la verifica da parte delle amministrazioni comunali concedenti circa la sussistenza di taluni presupposti, tra cui:

- il possesso da parte degli operatori economici dei requisiti personali e professionali di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010, nonché degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalle regioni con proprie leggi (punto 3);
- l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, la sussistenza e la regolarità del DURC o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva (punto 12);
- qualora all'esito delle verifiche sopra menzionate emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, le amministrazioni comunali procedono alla revoca immediata della concessione (punto 6);
- il punto 12 prescrive una serie di criteri da rispettare con riguardo al numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare: in particolare, se il numero complessivo dei posteggi è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico

(alimentare o non alimentare), detto numero massimo si eleva a tre qualora il numero complessivo dei posteggi presenti nell'area mercatale sia superiore a cento.

Ciò nonostante, la durata dei rinnovi era stata già oggetto di confronto ed approfondimento nel corso di alcune riunioni operative tenute tra i mesi di luglio e settembre 2020 con la Struttura di Missione per le procedure di infrazione del Dipartimento delle Politiche Europee (DPE). In detta occasione, il DPE aveva reso nota la posizione della Commissione europea circa la necessità di procedere all'abrogazione della norma che ha escluso le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dal campo di applicazione della Direttiva Bolkestein, nonché l'apertura della stessa Commissione alla possibilità di prevedere nel rinnovato quadro normativo di riferimento eventuali criteri di deroga alle procedure competitive per l'assegnazione dei posteggi, in ragione di esigenze di carattere socio-occupazionale rilevanti per il nostro Paese.

Inoltre, le problematiche scaturenti dalle recenti decisioni rese dai Giudici amministrativi del TAR Lazio, con le sentenze n. 537 e 539 del 2022 (in linea con quanto già statuito in tema di concessioni balneari) hanno rilevato l'incompatibilità della proroga con l'ordinamento UE, con il conseguente venir meno della vigente normativa recante il rinnovo dodicennale e il dovere in capo anche agli enti territoriali di non applicare la disciplina interna illegittima, procurando non pochi problemi per gli esercenti nel settore e per gli amministratori chiamati ad applicare le norme.

In considerazione di quanto evidenziato, al fine di approfondire la questione, sono state tenute in modalità video-conferenza, alcune riunioni tecniche del Tavolo di confronto stabile sull'evoluzione della distribuzione e del commercio, alle quali hanno partecipato rappresentanti del Coordinamento tecnico in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI, delle principali associazioni rappresentative del settore, nonché rappresentanti del DPE e della Struttura di missione per le procedure di infrazione, durante le quali è emersa l'esigenza di procedere ad una riforma della normativa in parola in chiave pro-concorrenziale, mediante l'opportunità di valutare l'avvio di un progetto legislativo che, da un lato, torni ad includere il commercio su aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi e, dall'altro lato, preveda espressamente principi legislativi di mitigazione delle procedure selettive.

La presente disposizione mira, pertanto, a definire il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate con intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

La disposizione, inoltre, al fine di incrementare la concorrenza, prevede che le linee guida cristallizzate al comma 1 della stessa debbano uniformarsi ai seguenti parametri:

- a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
- b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della micro-impresa, così come definita ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
- c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

In funzione dello svolgimento delle procedure selettive previste dai commi precedenti, da indire con cadenza annuale, stabilisce che le amministrazioni compiano con la medesima cadenza una ricognizione delle aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio; in sede di prima applicazione la disposizione prevede che la ricognizione sia effettuata entro il termine di dieci mesi dall'entrata in vigore della legge.

Quanto alle concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della legge con procedure selettive ovvero già rinnovate o assegnate ai sensi dell'articolo 181, comma 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, esse continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo.

Per le concessioni contemplate dall'art. 181 comma 4 bis cit (ossia quelle che alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione 77/2020 risultavano scadenti entro il 31 dicembre 2020) che invece non siano state ancora rinnovate in base al citato art. 181, commi 4-*bis*, il comma 5 della disposizione in commento delinea un iter finalizzato a consentire la conclusione dei procedimenti entro una delimitata finestra temporale. Sono interessate da questa disposizione i procedimenti che sono stati avviati ma che poi non sono stati conclusi a causa di sospensione o annullamento in autotutela o per inerzia dell'amministrazione, in molti casi legata al tenore delle pronunce giudiziarie sopra menzionate.

Al fine di assicurare, comunque, il completamento delle procedure di cui al comma 5, il comma 6 esplicita che ai procedimenti in discorso si applica, decorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il meccanismo del c.d. silenzio assenso, salvo ovviamente l'esercizio del potere di autotutela in caso di successivo accertamento della mancanza dei requisiti per il rinnovo al momento della presentazione della relativa istanza.

Infine, le menzionate abrogazioni di cui al comma 7 sono funzionali al superamento delle sopra sintetizzate contestazioni mosse dalla Commissione europea e, dunque, a evitare l'avvio di una formale procedura di infrazione da parte della stessa.

Con la previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive il progetto legislativo torna ad includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi e, dall'altro lato, prevede espressamente principi legislativi di mitigazione delle procedure selettive, nonché la salvaguardia delle concessioni già rinnovate o assegnate ai sensi dell'articolo 181.

ART. 6. Gli adempimenti amministrativi degli operatori interessati dalle vendite straordinarie risultavano particolarmente onerosi nelle ipotesi in cui si dovesse svolgere la suddetta attività contemporaneamente in più comuni. Attraverso la disposizione di cui all'articolo 7, si introducono ulteriori misure di semplificazione amministrativa in materia di attività commerciali ed affini. Prevede una modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si stabilisce che al suddetto articolo, che disciplina le vendite straordinarie, venga aggiunto un ulteriore comma per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, nel caso in cui un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, permettendo di presentare ai SUAP di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati e di fornire tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Inoltre, in alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai comuni. Tali modifiche permettono di porre la disposizione in linea con le

tendenze in atto nell'ordinamento e, in particolare, con l'attuale articolo 19-*bis*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, concernente i procedimenti amministrativi per i quali siano richieste più SCIA da presentare ad amministrazioni diverse ovvero più comunicazioni, attestazioni, asseverazioni o notifiche, a loro volta da effettuarsi presso amministrazioni diverse.

ART. 7 La disposizione interviene sulla disciplina di cui all'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", eliminando i profili anticoncorrenziali della norma.

La norma vigente, difatti, richiede al farmacista che allestisce un medicinale galenico di sintetizzare in modo indipendente la sostanza attiva necessaria, nel caso in cui esista un farmaco prodotto industrialmente soggetto a diritti di brevetto. La rimozione di tale vincolo consentirebbe al farmacista di acquistare la sostanza attiva protetta da brevetto.

Al riguardo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), già con la segnalazione dell'8 ottobre 2015, aveva iniziato un'indagine sul settore farmaceutico, pervenendo alla conclusione che occorreva provvedere a un riallineamento della normativa nazionale con quelle principali dell'UE sotto il profilo delle modalità di esercizio della c.d. eccezione galenica, a mezzo dell'abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente che risulta attualmente contenuto nell'articolo 68 CPI.

Successivamente, l'AGCM, nell'ambito delle proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021 (AS1730) ha ribadito che richiedere che il farmacista produca da sé le materie prime utili alla preparazione del medicinale richiesto, senza poterle acquistare da terzi, induca l'assoggettamento di un'intera categoria professionale a vincoli operativi rilevanti che in generale ne pregiudicano la libertà d'iniziativa economica.

Per raggiungere il suddetto obiettivo l'unica soluzione percorribile è individuata in un intervento normativo.

Si è provveduto, pertanto, a consultare Agenzia italiana del farmaco.

Per quanto concerne gli impatti sui destinatari della norma, fermi restando gli aspetti a vantaggio della concorrenza, occorre aggiungere, segnatamente nell'ambito della tutela della salute, che da un'abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente non emergono rischi per la salute del cittadino, e che l'intervento consentirebbe al farmacista di soddisfare la richiesta di cure personalizzate, nonché di poter disporre prodotti "su misura" quali quelli galenici.

ART. 8 La disposizione normativa sulla quale si interviene, vale a dire l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2017, recita attualmente quanto segue:

«Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione medesima. Quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno».

La modifica è quindi volta a sancire espressamente la potestà del Giudice amministrativo, in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dall'AGCM, di sindacare le valutazioni tecniche extragiuridiche da questa compiute, anche qualora esse risultino opinabili e, quindi, insuscettibili di dare un risultato univoco.

Tale estensione del potere di cognizione della giurisdizione amministrativa assolve una fondamentale funzione di garanzia nei confronti degli operatori economici incisi dai provvedimenti sanzionatori. Ciò anche e soprattutto in ragione del fatto che, sulla base del medesimo D.lgs. n. 3 del 2017, le sentenze definitive in materia *antitrust* assumono valore di piena prova, quanto ai fatti accertati, nei giudizi civili di risarcimento del danno eventualmente cagionato a terzi privati dall'illecito anticoncorrenziale (cc.dd. "giudizi *follow-on*").

Peraltro, la nuova formulazione appare in linea con la più recente giurisprudenza amministrativa, la quale ammette ormai pacificamente il c.d. "sindacato intrinseco", vale a dire la possibilità di sindacare le valutazioni tecniche opinabili poste a fondamento dei provvedimenti sanzionatori emessi dalle Autorità amministrative indipendenti e, in particolare, dall'AGCM.

Infine, l'intervento elimina qualsiasi residua incertezza circa la piena conformità dell'ordinamento italiano al principio di "*full jurisdiction*" in materia di sanzioni amministrative di particolare afflittività, come tali equiparate alle sanzioni penali, a più riprese sancito dalla Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

ART. 9 L'articolo 9 del DDL concorrenza 2022 intende modificare il comma 8, dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, aumentando a novanta giorni il vigente termine perentorio di quarantacinque giorni dall'avvio del procedimento, di cui attualmente l'Autorità dispone per valutare se un'operazione di concentrazione sia suscettibile di determinare effetti restrittivi sulla concorrenza.

L'intervento oggetto di analisi è volto a consentire l'incremento dell'efficacia del controllo sulle concentrazioni, giacché un lasso di tempo eccessivamente breve riduce la possibilità di approfondire tutti gli aspetti rilevanti della concentrazione, anche attraverso il ricorso ai più opportuni strumenti di analisi economica, quali, ad esempio, le indagini di mercato volte ad acquisire elementi utili a definire i mercati rilevanti e a valutare gli effetti della concentrazione.

Tale estensione del termine si rivela utile non solo per ragioni di efficienza, legate all'esigenza di acquisire una maggiore quantità di elementi utili ad addivenire a un esito valutativo il più aderente possibile ai principi di tutela della concorrenza e regolazione del mercato, bensì anche per consentire un pieno esercizio del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa degli operatori economici coinvolti, i quali vengono così a disporre di un tempo congruo per poter svolgere gli opportuni approfondimenti per produrre informazioni e dati necessari per l'accertamento della complessiva operazione posta in essere.

La modifica non produce invece conseguenze di sorta rispetto alla valutazione delle concentrazioni che non danno luogo a criticità di natura concorrenziale e che non necessitano quindi di un approfondimento istruttorio. Queste ultime, che costituiscono invero la stragrande maggioranza delle operazioni notificate all'Autorità (avendo rappresentato nel corso del 2020 il 92% delle concentrazioni esaminate), continuerebbero infatti a essere autorizzate nella fase 1 e, quindi, entro il primo termine di trenta giorni dalla notificazione.

Le motivazioni e gli obiettivi che corroborano e promuovono la misura in esame sono stati da ultimo rappresentati nell'ambito della segnalazione del 19 marzo 2021, "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021" (AS1730), laddove l'Autorità, attraverso l'adozione di un termine raddoppiato rispetto a quello attuale, prospettava la risoluzione delle criticità e delle difficoltà che dipendono dalla brevità del termine assegnato all'istruttoria delle

concentrazioni, che sarebbero peraltro acuite laddove si procedesse all'auspicabile allineamento con la normativa europea in materia di test sostanziale e del trattamento delle imprese comuni.

L'estensione del termine attualmente previsto per la "fase 2" delle operazioni di concentrazione, pertanto, si rifletterebbe positivamente su ogni aspetto legato all'analisi degli effetti derivanti dall'acquisizione e dall'ampliamento di posizioni di potere sul mercato da parte delle imprese interessate.

L'opzione scelta, infine, comportando l'aumento del termine per la chiusura del procedimento in novanta giorni, appare congrua e idonea a garantire l'effettivo contemperamento tra l'esigenza, espressa dall'Autorità, di poter fruire di un arco temporale sufficiente per condurre istruttorie piene e complete in materia di concentrazioni, e la libera iniziativa economica delle imprese che, avendo notificato le suddette operazioni non vedano tuttavia vanificate, attraverso lungaggini procedurali, occasioni di ulteriore crescita e sinergia nel mercato.

ART. 10 La disposizione normativa è volta ad attribuire all'Autorità tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. "*Digital Market Act*", di seguito DMA).

Tale conferimento appare in linea con il citato DMA, dal momento che il regolamento, nel disciplinare gli obblighi di coordinamento e cooperazione fra Autorità, si riferisce alle Autorità di concorrenza di cui all'art. 1, par. 6, del DMA e quindi, a livello nazionale, all'AGCM.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

ART. 1 La norma introdotta, al comma 1, lett. a), prevede la modifica dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilendo che debba essere l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, in luogo del Gestore, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, a trasmettere ogni due anni, anziché annualmente, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nonché al MASE, il piano decennale di sviluppo della rete.

Al comma 1, lett. b) si prevede, inoltre, nell'ottica di proceduralizzare l'approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, la sostituzione all'articolo 36, dei commi 12 e 13, del citato decreto legislativo, n. 93 del 2011.

La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

I problemi che la novella legislativa si propone di affrontare sono:

- i tempi non certi di durata dell'iter di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, sia in termini di durata complessiva del procedimento, che di tempistica degli endoprocedimenti relativi alla VAS e al rilascio del parere di competenza delle Regioni interessate. Ciò incide in termini negativi sulle prospettive di sviluppo della rete, considerato che il consolidamento degli interventi pianificati dal gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia è subordinato ai tempi non certi di definizione della procedura di VAS e di approvazione finale;
- un disallineamento tra l'orizzonte temporale della pianificazione in materia di trasmissione dell'energia elettrica e quello in materia di trasporto del gas, non coerente con le istanze di stretta

integrazione tra i due atti di pianificazione, anche alla luce dei recenti impatti sul sistema energetico nazionale del conflitto russo-ucraino. La cadenza annuale dell'approvazione del piano decennale di sviluppo della rete nazionale di trasporto del gas, peraltro, comporta frequentemente che la presentazione del piano dell'annualità in questione avvenga prima dell'approvazione del precedente piano e non possa dunque tenerne in debita considerazione gli esiti.

L'obiettivo della novella legislativa, in conclusione, è quello di rendere più celere e certa la tempistica di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, predisposto con cadenza biennale da Terna, fissando termini certi per la conclusione del procedimento, comprensivi anche della VAS e prevedendo altresì termini precisi per il rilascio del parere di competenza delle Regioni interessate. La proposta normativa è altresì connessa al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del PNRR ed in particolare con quelli all'interno della Missione 2, relativi ad "*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile*" dove è prevista, infatti, una specifica azione dedicata alla Resilienza Climatica delle Reti, attraverso il finanziamento di progetti volti all'incremento della resilienza della Rete di Trasmissione nazionale (RTN), finalizzati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso il potenziamento delle infrastrutture di rete.

ART. 2.

La proposta persegue la finalità di promuovere il risparmio energetico e assicurare l'accesso a nuovi servizi, attraverso la promozione di campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti (*smart meters*) di seconda generazione. Si prevede poi che ARERA disciplini gli obblighi di assicurare, in capo alle imprese distributrici, l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, rispettando i requisiti funzionali e tecnici minimi, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti affida ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale consumi. Il Portale consumi è il sito istituzionale dove i consumatori possono accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali, in modo semplice, sicuro e gratuito. Si aggiunge, inoltre, all'articolo 9, comma 3, una nuova lettera, *e-bis*, ai sensi della quale l'ARERA adotta le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché le attività funzionali per l'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato. La norma in commento prevede, infine, l'istituzione presso Acquirente Unico S.p.A. di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale. Il registro medesimo mette a disposizione, in maniera gratuita ai clienti medesimi, ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi.

ART. 3.

Relativamente al *cold ironing*, al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, la norma modifica l'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In particolare, viene introdotta una definizione di "infrastruttura di *cold ironing*", da intendersi quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. Si chiarisce, inoltre, che l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto è considerata un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore


dell'infrastruttura di *cold ironing* e non costituisce servizio di fornitura di energia elettrica. L'operatore che gestisce l'infrastruttura di *cold ironing* è definito come un cliente finale ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata, nonché un consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Rispetto alla normativa vigente (di cui al ridetto articolo 34-bis), si specifica che l'ARERA con propri provvedimenti prevede l'applicazione di uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sull'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing*, per un periodo di tempo proporzionato al fine di incentivare il servizio stesso di *cold ironing*. I soggetti gestori delle infrastrutture di *cold ironing* sono tenuti a trasferire i benefici a essi accordati agli utilizzatori finali del servizio stesso. Agli utilizzatori finali sono garantite condizioni di accesso (al servizio) e di fornitura (del servizio) eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di *cold ironing* insista su aree portuali già affidate in concessione, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Del resto, il vigente articolo 34-bis prevede già che all'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing* (i) non si applicano gli oneri generali di sistema e (ii) un regime *ad hoc* per l'applicazione delle accise. A ben vedere, anzi, la proposta in commento chiarisce che l'Autorità adotta provvedimenti volti a prevedere, sulla predetta energia, l'applicazione di uno "sconto" degli oneri generali di sistema per un periodo di tempo proporzionato in rapporto alla finalità di promuovere la diffusione del servizio di *cold ironing*.

ART. 4.

La proposta, come detto, modifica la disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali del gas naturale, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale, attraverso l'estensione del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco a fronte di violazioni e delle condotte irregolari gravi nell'attività di vendita sanzionate da AGCM, ARERA, GPDG e Agenzia delle Dogane.

L'armonizzazione della disciplina dell'elenco venditori di gas naturale ai clienti finali con quella dell'analogo elenco del settore elettrico consente di perseguire un'omogeneizzazione dei requisiti delle imprese interessate e delle procedure di iscrizione e permanenza nell'elenco, che sarebbero gestite unitariamente. In ultima istanza, si produrrebbe una semplificazione degli adempimenti amministrativi sia in capo alle imprese (es. si eviterebbero duplicazioni documentali) che all'amministrazione tenuta ad istruire le pratiche ed effettuare i controlli. L'intervento si rende opportuno alla luce del fatto che molte imprese operano, in qualità di venditori, in entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, come si può evincere dal grafico che segue, il quale mostra, per ciascun anno, i gruppi societari attivi nella vendita ai clienti domestici distinti per settore, con indicazione anche il numero di quelli attivi su entrambi i settori (dati Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).



ART. 5 L'articolo in esame attiene alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

In particolare, dal 2020 al 2022, le imprese del commercio su aree pubbliche sono passate da oltre 176 mila a poco più di 162 mila, per un calo totale di 14 mila attività (-7,9%).

Sotto un profilo quantitativo, il 22% delle imprese commerciali del Paese, al 30 giugno 2022, il commercio in sede mobile si conferma come un canale di vendita sempre più complementare sia al dettaglio in sede fissa che alla grande distribuzione. Il 95% di queste attività è costituito da micro-imprese individuali. A disegnare la mappa del fenomeno sono i dati elaborati da Unioncamere-InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

La fotografia scattata sulla categoria di commercianti al dettaglio su aree pubbliche mette in evidenza 6.500 comuni della Penisola con almeno un'impresa ambulante, ma poco meno di 40 quelli che possono contare almeno su 500 attività economiche: poco più di 58 mila operatori che rappresentano il 32% di tutto l'universo delle aziende del commercio "itinerante". Il Registro delle imprese mostra che tra i 37 Comuni con più di 500 imprese di commercio ambulante, la graduatoria per peso percentuale pone sul podio più alto Castel Volturno (in provincia di Caserta), dove 2 imprese su 3 sul totale delle imprese commerciali del territorio è ambulante. A seguire, troviamo San Giuseppe Vesuviano (Napoli) con il 58,5% e Quartu Sant'Elena (Cagliari) dove si sfiora il rapporto uno a due (49,2%). Subito dopo, con percentuali superiori al 40% di rappresentatività dell'imprenditoria del commercio "itinerante" rispetto a quello totale, seguono i Comuni di Lamezia Terme (Catanzaro) con il 49%, Lecce (47,4%) e Agrigento con il 47,2%.

Incrociando i luoghi di nascita dei titolari di imprese individuali con quelli delle province in cui hanno sede le loro imprese, emerge poi la spiccata valenza locale di queste attività, certificata dal fatto che in media il 78% dei titolari svolge la propria attività nella provincia in cui è nato. Lo stretto legame col territorio - che in generale caratterizza tutto il Mezzogiorno - si evidenzia soprattutto a Bari, Palermo e Napoli. Il 97,5% delle imprese ambulanti del capoluogo pugliese ha infatti un titolare nato in uno dei comuni della provincia. Seguono Palermo e Napoli, dove, rispettivamente, il 96,3% e il 95% degli ambulanti proviene dal rispettivo territorio comunale. Ad accezione di Bolzano in quinta

posizione, con un ragguardevole 93,5% di ambulanti autoctoni, per trovare una provincia del centro-nord bisogna scorrere la classifica fino al 20° posto, dove si colloca Brescia (83,5%).

A livello territoriale il comparto, al 30 giugno 2022, è caratterizzato da una forte concentrazione (quasi il 40% delle imprese totali) in sole tre regioni: Campania (con oltre 28mila realtà), Lombardia (circa 19mila imprese registrate) e Sicilia (circa 18mila). Calabria, Sardegna e Toscana (tutte sopra il 25%) sono invece le regioni con l'incidenza percentuale maggiore di imprese ambulanti considerando il totale delle realtà che svolgono attività di commercio al dettaglio.

Sotto il profilo settoriale si rileva un peso significativo dell'ambulato non alimentare ed in particolare il comparto abbigliamento che, nelle sue diverse suddivisioni, rappresenta il 38% del comparto. Al secondo posto, staccata di alcuni decimi di punto, viene la categoria "altri prodotti" (tra cui fiori, cosmetici, detersivi, chincaglieria) con il 37,3% delle attività, e solo al terzo posto il settore alimentare, il cui contributo si ferma al 18,5% di tutti gli esercizi ambulanti (con prevalenza della componente legata ai prodotti ortofrutticoli). (Fonte: UnionCamere).

Alla luce dei dati rilevati da UnionCamere, si rileva che a partire dal 2016 si è riscontrata una riduzione annuale media del 4% delle attività che svolgono commercio al dettaglio (con un incremento negli anni post-Covid). Ciò premesso, si rileva quanto segue. Risulta quindi evidente l'importanza e la delicatezza di tale settore, su cui si è quindi inteso operare con il provvedimento in esame.

A livello nazionale la disciplina in materia di commercio sulle aree pubbliche è contenuta nel titolo X (articoli dal 27 al 30 compreso) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato e integrato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il 12 dicembre 2006 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno emanato la Direttiva 2006/123/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 59 del 2010, successivamente modificato e integrato ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Con particolare riferimento al settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, l'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59/2010 prevedeva che *"Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto, ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie"*.

L'articolo 16, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo dispone, inoltre, che *"Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario"*.

Stante, pertanto, la particolare natura delle aree in questione e, in special modo, la limitatezza delle aree disponibili, ne conseguiva, per il legislatore, la necessità di stabilire dei criteri uniformi anche per l'assegnazione delle autorizzazioni.

In sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, è intervenuta, pertanto, l'Intesa (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013), in attuazione dell'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con la quale è stato declinato il quadro normativo in materia di recepimento ed attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, con specifico riferimento alle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche.

Le misure transitorie che erano state introdotte dall'Intesa prevedevano una proroga automatica di tutte le concessioni in essere, alla data di adozione della medesima, fino a maggio-luglio 2017, a prescindere dalla loro originaria scadenza, stante la necessità di garantire opportuni tempi di recupero (circa 7 anni, dal 2010 al 2017) degli investimenti effettuati fino all'entrata in vigore della nuova disciplina sancita dal citato decreto legislativo n. 59 del 2010.

Prima delle predette scadenze sono stati disposti due interventi di proroga: il primo con l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e il secondo con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Nel panorama normativo sopra descritto, a fine dicembre 2018 entra in vigore l'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che comporta l'esclusione del commercio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010, disponendo la modifica, nonché la soppressione di alcune norme e principi propri della disciplina di settore, ormai acquisiti da tempo a livello della legislazione statale.

In tale panorama normativo, nel 2020, nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), vengono inseriti due emendamenti all'articolo 181, rubricato *Sostegno alle imprese di pubblico esercizio*:

- il comma 4-bis dispone che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, nel rispetto del comma 4-bis dell'art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 – sono rinnovate per la durata di dodici anni. Il rinnovo avviene *secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020*, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
- il comma 4-ter prevede che, nelle *more* di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga a qualsiasi criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione, ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.

Le linee guida per l'applicazione dell'articolo 181 sono state adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 25/11/2020, e successivamente recepite dalle regioni con proprie modalità attuative e prevedono il rinnovo dodecennale delle concessioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

L'intervento normativo mira, pertanto, a superare alcune criticità in merito all'attuale disciplina delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il contesto in cui si inserisce è stato caratterizzato dagli approfondimenti dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la quale, in linea con i suoi precedenti interventi, ha stigmatizzato il percorso legislativo che ha condotto, da ultimo, all'adozione delle linee guida ministeriali, ritenendo che l'ordinamento nazionale, *in parte qua*, risulterebbe impenetrabile ai principi di concorrenza, con durata delle concessioni eccessivamente lunga unitamente a sistemi di rinnovo senza adeguate procedure di selezione ad evidenza pubblica o secondo criteri di preferenza dei prestatori uscenti, idonei a cristallizzare gli assetti di mercato, sollevando, quindi, seri dubbi di compatibilità con il diritto europeo.

In primo luogo, l'AGCM ha segnalato come le esclusioni dall'ambito di applicazione della Direttiva servizi siano tassativamente elencate dalla normativa comunitaria, senza lasciare margini di discrezionalità agli Stati Membri (trattandosi di elenco recante eccezioni al principio unionale di concorrenza, andrebbe interpretato in maniera restrittiva).

In secondo luogo, la medesima Autorità segnala che la necessità di prevedere una durata limitata per le concessioni, nonché criteri di aggiudicazione trasparenti e non discriminatori, rappresentano principi immanenti all'ordinamento europeo, anche alla luce della Direttiva 2014/23 recante l'obbligo di stretta motivazione per le concessioni eccedenti i 5 anni relativamente al periodo di recupero degli investimenti e di ritorno sul capitale operativo.

Richiamando, infine, precedenti giurisprudenziali comunitari e nazionali (tra i quali, di rilievo, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di analogo norma regionale, risalente al 2012), l'AGCM conferma il dovere di leale collaborazione imposto agli Stati membri nell'applicazione dei principi unionali e, in particolare, avuto riguardo alla rimozione di provvedimenti che incidono sulle regole della concorrenza.

Il contesto in cui si inserisce è stato caratterizzato, altresì, dalle problematiche scaturenti dalle recenti decisioni rese dai Giudici amministrativi del TAR Lazio, con le sentenze n. 537 e 539 del 2022 (in linea con quanto già statuito in tema di concessioni balneari) hanno rilevato l'incompatibilità della vigente proroga dodecennale con l'ordinamento UE, con il conseguente venir meno della vigente normativa recante il rinnovo dodicennale e il dovere in capo anche agli enti territoriali di non applicare la disciplina interna illegittima, procurando non pochi problemi per gli esercenti nel settore e per gli amministratori chiamati ad applicare le norme.

ART. 6 La proposta mira a facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite promozionali o sottocosto. Al fine di semplificare e snellire gli adempimenti comunicativi l'esercente può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Inoltre, in alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai comuni.

ART. 7 Con il termine di galenico deve intendersi il medicinale allestito dal farmacista nel laboratorio della farmacia, a differenza del farmaco industriale che viene prodotto, in virtù di specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da un'industria farmaceutica.

Nello specifico il farmaco galenico si distingue in "formula magistrale" - consistente in una preparazione galenica allestita dal farmacista sulla base di una prescrizione medica destinata ad un

determinato paziente (articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219) - e "formula officinale" - medicinale preparato dal farmacista in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti serviti dalla farmacia (articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 219 del 2006).

La preparazione galenica trova la disciplina di riferimento nell'articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, il quale, al comma 1, dispone che "*Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione Europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea (...)*".

Il successivo comma 2 prevede che "*E' consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo*".

Dal quadro normativo sopra esaminato deriva che nel nostro ordinamento sono ammesse, tra l'altro, preparazioni magistrali a base di principi attivi contenuti in medicinali prodotti industrialmente autorizzati all'immissione in commercio in Italia o nell'Unione Europea o contenuti in specialità medicinali che non sono più autorizzate al commercio, purché l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) rilasciata dall'AIFA sia stata revocata o non confermata per motivi diversi dai rischi di impiego del principio attivo.

Fermo restando quanto sinora rappresentato, il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "*Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*" sancisce un divieto che incide sulla disciplina dei medicinali galenici rivestendo aspetti potenzialmente anticoncorrenziali.

L'articolo 68, comma 1, lettera c), del summenzionato Codice, prevede, difatti, che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende "*alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente*", disponendo, pertanto, un peculiare obbligo per il farmacista allestitore di un preparato galenico di realizzare in via autonoma il principio attivo necessario al preparato, quando vi sia un farmaco prodotto industrialmente che risulti soggetto a diritti di brevetto.

La disposizione di cui all'articolo 8 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, interviene sulla formulazione di cui alla suddetta lettera c), con la soppressione delle parole "*purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente*".

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) a tal riguardo, già con la segnalazione dell'8 ottobre 2015, aveva evidenziato le criticità derivanti sul piano concorrenziale dalla vigenza della disposizione in esame, poiché dalla formulazione può derivare un eventuale pregiudizio della libertà d'iniziativa economica della categoria professionale dei farmacisti.

Occorre evidenziare che, negli ultimi anni, si è fatta sempre più frequente la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi coperti da brevetto sulla base del principio dell'"eccezione galenica" che ha lo scopo di assicurare che la brevettazione di preparati farmacologici non precluda l'uso dei medicinali a quei pazienti che non possono assumere gli stessi nella forma venduta dal titolare del brevetto.

Con la sentenza n. 39187 del 23 settembre 2013 la Corte di Cassazione ha, poi, considerato che l'"eccezione galenica", consente al farmacista di preparare e vendere al paziente un medicinale con diverso dosaggio o con diverso eccipiente rispetto a quello del medicinale industriale del quale l'azienda farmaceutica è titolare del brevetto; ciò nei casi in cui il paziente necessiti di tale diverso

dosaggio o sia allergico all'eccipiente utilizzato per il medicinale commercializzato dal titolare del brevetto. Il medicinale personalizzato venduto deve soddisfare i requisiti richiesti di estemporaneità, quantità e garanzia sanitaria.

Destinatari della norma sono i farmacisti operanti nelle circa 20.000 farmacie e le circa 4.000 parafarmacie (in virtù dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, gli esercizi commerciali di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 – c.d. parafarmacie - in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea).

L'intervento consente una modalità di allestimento dei medicinali galenici oggi ancora formalmente vietata, la cui attuazione riveste una condotta meramente discrezionale del farmacista che potrà avvalersi o meno della facoltà.

ART. 8 Con l'articolo 8 del DDL Concorrenza si intende affrontare una criticità legata all'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 3/2017 il quale, dopo aver stabilito quando, ai fini dell'azione per il risarcimento del danno, deve ritenersi definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza, dispone che *“il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione medesima”*.

Il riferimento ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di valutazione si presta, perlomeno in astratto, a limitare il sindacato del giudice amministrativo, escludendo dall'ambito della sua cognizione i profili che presentano un oggettivo margine di opinabilità, con conseguente potenziale affievolimento della tutela giurisdizionale che dovrebbe essere assicurata ai soggetti incisi dai provvedimenti sanzionatori.

ART. 9 L'analisi del contesto economico prodromica al controllo delle concentrazioni presuppone l'attivazione da parte dell'Autorità di misure e strumenti volti ad accertare le caratteristiche del mercato rilevante, il potere economico detenuto dagli operatori coinvolti nonché la presenza di competitor e le relative quote di mercato. Tra i fattori che occorre tenere in considerazione vi sono, inter alia, la struttura proprietaria dell'impresa, il tipo di strategie adottate in passato sul mercato e il contenuto di documenti strategici interni quali i piani aziendali (business plan).

Lo studio degli assetti concorrenziali attuali e potenziali presuppone, dunque, uno sforzo istruttorio che non può essere ridotto a un lasso di tempo eccessivamente breve a detrimento sia della qualità dell'analisi che della garanzia del contraddittorio delle parti del procedimento.

L'estensione del termine oggetto di novella consente, pertanto, all'Autorità di dispiegare al meglio le proprie risorse determinando esiti supportati da necessarie evidenze in punto di fatto e di diritto.

ART. 10 L'intervento normativo ha l'obiettivo di attribuire all'Autorità tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. “Digital Market Act”, di seguito DMA). Esso risulta necessario, considerata l'entrata in vigore del DMA con decorrenza maggio 2023.

In particolare, in assenza di un esplicito conferimento ad opera del diritto interno, l'AGCM è allo stato priva dei poteri necessari per svolgere le funzioni previste dal regolamento e, in particolare, quelle di cui all'art. 38, paragrafo 7.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

ART. 1 Per quanto riguarda la rete elettrica nazionale (RTN), già l'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" aveva modificato il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, prevedendo, tra l'altro, la cadenza biennale anziché annuale della presentazione del Piano di sviluppo da parte di Terna S.p.A..

La presente modifica normativa, a due anni dall'introduzione dell'articolo 60 del predetto decreto-legge n. 76 del 2020, oggi interviene anche sui piani decennali di sviluppo della rete nazionale dei gasdotti e si pone l'obiettivo di rendere più coerente ed efficiente l'attività di pianificazione, anche alla luce della circostanza che il Piano dovrebbe essere elaborato tenendo conto dell'esito del procedimento di approvazione del Piano precedente. Per quanto attiene alla sostituzione dei commi 12 e 13 dell'art. 36, l'obiettivo della novella legislativa è quello di rendere più celere e certa la tempistica di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, predisposto con cadenza biennale da Terna, fissando termini certi per la conclusione del procedimento, comprensivi anche della VAS e prevedendo altresì termini precisi per il rilascio del parere di competenza delle Regioni interessate.

ART. 2 Le disposizioni si pongono come obiettivo specifico quello di qualificare adeguatamente alcuni strumenti e configurazioni funzionali all'accesso a nuovi servizi nel settore energetico nonché il segmento della vendita ai clienti finali. Si rinvia a quanto riportato nei paragrafi precedenti.

ART. 3 Le disposizioni si pongono come obiettivo principale quello di qualificare adeguatamente alcuni strumenti e configurazioni funzionali all'accesso a nuovi servizi nel settore energetico nonché il segmento della vendita ai clienti finali. Si rinvia a quanto riportato nei paragrafi precedenti.

ART. 4 Le disposizioni si pongono come obiettivo principale quello di qualificare adeguatamente alcuni strumenti e configurazioni funzionali all'accesso a nuovi servizi nel settore energetico nonché il segmento della vendita ai clienti finali. Si rinvia a quanto riportato nei paragrafi precedenti.

ART. 5 Gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo sono sottesi alla necessità di procedere ad una riforma in chiave pro-concorrenziale dell'attuale disciplina delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, che torni ad includere il commercio su aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi, mediante la previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive, ferma restando la salvaguardia delle concessioni già rinnovate o assegnate ai sensi dell'articolo 181, demandando ad un atto di normazione secondaria (integrata da accordi Stato-Regioni o linee guida) l'attuazione operativa dei criteri per l'assegnazione dei posteggi, in ragione delle peculiari istanze socio-occupazionali del settore, diffuse sull'intero territorio nazionale.

ART. 6 Gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo sono sottesi alla necessità di semplificare e facilitare gli adempimenti a carico degli operatori in caso di svolgimento di vendite promozionali e di vendite sottocosto. Entrambe le tipologie di vendite straordinarie rappresentano una importante opportunità sia per gli esercenti che per i consumatori e la semplificazione delle procedure sottese mira facilitarne l'utilizzo.

ART. 7 Sulla questione dei limiti della c.d. "eccezione galenica", l'AGCM ha segnalato in più occasioni la necessità di un intervento normativo volto ad abrogare il divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente da parte di un farmacista che realizza un preparato galenico magistrale, al fine di eliminare potenziali criticità concorrenziali.

Obiettivo della norma è, sostanzialmente, quello di consentire al farmacista di utilizzare nell'allestimento delle preparazioni galeniche anche principi attivi coperti da brevetto industriale.

La disposizione introdotta non rappresenta, tuttavia, una apertura alla possibilità per il farmacista di utilizzare medicinali prodotti industrialmente nella preparazione di medicinali galenici; resta, pertanto, ferma l'impossibilità per il farmacista di impiegare principi attivi direttamente estratti, tramite il c.d. "sconfezionamento", dai medicinali industriali presenti in commercio.

ART. 8 Attraverso la soppressione nell'art. 7 comma 1 dell'inciso "*che non presentano un oggettivo margine di opinabilità*" si intende sancire espressamente che il sindacato del Giudice amministrativo, in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dall'AGCM, riguarda tutte le valutazioni tecniche da questa compiute, anche qualora esse risultino opinabili e, quindi, insuscettibili di dare un risultato univoco.

L'ampliamento del potere di cognizione del giudice amministrativo persegue l'obiettivo di rafforzare le garanzie in termini di tutela giurisdizionale nei confronti delle imprese incise dai provvedimenti sanzionatori. Ciò assume particolare rilievo se si considera che, sulla base del medesimo D.lgs. n. 3 del 2017, le sentenze definitive in materia *antitrust* assumono valore di piena prova, quanto ai fatti accertati, nei giudizi civili di risarcimento del danno eventualmente cagionato a terzi privati dall'illecito anticoncorrenziale (cc.dd. "giudizi *follow-on*").

ART. 9 La modifica di cui all'articolo 9 del DDL concorrenza 2022 è funzionale al conseguimento dei seguenti obiettivi: i) efficientamento dell'istruttoria volta al controllo delle operazioni di concentrazione, mediante l'estensione a novanta giorni del termine di quarantacinque giorni attualmente previsto (c.d. fase 2), per raccogliere gli elementi utili a consentire una corretta valutazione dei mercati rilevanti e l'accertamento di eventuali effetti restrittivi della concorrenza; ii) garanzia di un pieno esercizio del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa degli operatori economici coinvolti, i quali vengono così a disporre di un tempo congruo per poter svolgere gli opportuni approfondimenti per produrre informazioni e dati necessari all'istruttoria; iii) aumento della qualità dell'attività istruttoria dell'Autorità.

ART. 10 Gli obiettivi che con l'intervento si intende perseguire sono: i) la designazione esplicita dell'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, sulla falsariga della terminologia tipicamente utilizzata in casi analoghi; ii) l'individuazione dell'AGCM quale referente della Commissione e della rete di autorità per tutti gli adempimenti previsti dal DMA, ovvero tutte le forme di coordinamento e di cooperazione ivi indicati; iii) l'introduzione della possibilità che l'autorità di concorrenza svolga nell'ordinamento indagini finalizzate all'eventuale accertamento da parte della Commissione europea delle violazioni del DMA; iv) l'attribuzione all'Autorità dei poteri

sanzionatori previsti dagli articoli 12 e 14 della legge n. 287/1990; v) la garanzia della collaborazione della Guardia di Finanza nello svolgimento degli accertamenti ispettivi legati all'applicazione del DMA; vi) l'introduzione di un vincolo di scopo per le informazioni raccolte in applicazione del DMA, in continuità e in coerenza con il plesso normativo unionale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

ART. 1 Deve ritenersi che la proposta normativa possa avere un impatto significativo sugli obiettivi di velocizzazione e maggiore coerenza dell'attività di pianificazione. Per quanto attiene alle modifiche relative all'approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, in particolare, la fissazione di termini massimi di durata del procedimento presso il Ministero competente, all'interno dei quali sono altresì inclusi i termini per la VAS e quelli per gli adempimenti di Terna, nonché di precisi tempi per il rilascio del parere regionale, dovrebbe consentire la concreta velocizzazione del procedimento.

Al fine di definire valori di riferimento, si riportano di seguito i tempi di durata del procedimento di approvazione degli ultimi tre Piani di Sviluppo presentati dal GRT:

- anno 2017: 1120 giorni;
- anni 2019-2020: 697 giorni;
- anno 2018: 370 giorni.

Al riguardo, considerato che una voce consistente in merito alla dilatazione della suddetta tempistica è stata costituita dalla conclusione dell'iter di Vas, la previsione che riconduce anche quest'ultima procedura nell'ambito del generale termine finale di 18 mesi dovrebbe consentire una notevole riduzione dei tempi sopra indicati.

In merito alla norma che stabilisce la nuova cadenza biennale per l'approvazione del piano relativo alla rete di trasporto del gas naturale non è possibile individuare indicatori fisici specifici, essendo l'obiettivo finale - rendere più coerente la pianificazione di questo settore con quella relativa alla rete elettrica - non specificamente misurabile con un target fisico, né con un numero definito di destinatari di riferimento direttamente incisi dalla modifica normativa.

ART. 2 Non sono individuati particolari indicatori quantitativi di riferimento per quanto concerne la richiesta di accesso ai dati del cliente finale da parte di soggetti terzi in quanto non rappresenta un obiettivo ma una possibilità del cliente ulteriore rispetto ad altri strumenti a sua disposizione per l'utilizzo consapevole dei propri dati di consumo. Saranno comunque monitorati detti accessi. Con riferimento ai programmi di comunicazione, l'indicatore è posto pari al numero di campagne di comunicazione per il quale non appare individuabile un valore di riferimento fintantoché non sarà dato avvio all'attuazione della norma in collaborazione tra Ministero e ARERA.

ART. 3 Non sono individuabili particolari indicatori quantitativi di riferimento.

ART. 4 Non sono individuabili particolari indicatori quantitativi di riferimento.

ART. 5 Nel caso di specie, gli indicatori e i valori di riferimento possono essere considerati i seguenti:

- Direttiva Servizi e suo recepimento attraverso il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il cui articolo 16 recita, commi 1 e 2 recita: *“Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario”*;
- osservazioni e approfondimenti dell'AGCM (vedi punto 1);
- decisioni rese dai Giudici amministrativi del TAR Lazio, con le sentenze n. 537 e 539 del 2022 (vedi punto 1).

ART. 6 Nel caso di specie, gli indicatori e i valori di riferimento possono essere rinvenuti nell'articolo 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, concernente i procedimenti amministrativi per i quali siano richieste più SCIA da presentare ad amministrazioni diverse ovvero più comunicazioni, attestazioni, asseverazioni o notifiche, a loro volta da effettuarsi presso amministrazioni diverse.

ART. 7 Non sussistono indicatori prefigurabili o valori di riferimento sul raggiungimento dell'obiettivo.

ART. 8 Non disponibili e non rilevanti

ART. 9 Non disponibili e non rilevanti

ART. 10 Non disponibili e/o non rilevanti.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

ART. 1 L'opzione normativa prescelta è stata valutata immediatamente come la più efficace per l'obiettivo di adeguare e coordinare la pianificazione delle reti nazionali dei gasdotti ed elettrodotti alla pianificazione coordinata a livello europeo di ENTSOE ed ENTSG, che ha cadenza biennale nel rispetto di quanto dispone la normativa europea. L'opzione zero avrebbe comportato, viceversa, il rischio di un disallineamento con il coordinamento delle pianificazioni nel contesto europeo ed il perdurare di un regime di minor certezza per quanto attiene alla tempistica di conclusione del procedimento in materia di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.

ART. 2 L'opzione zero non è risultata praticabile, in quanto la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti prevista dalla norma è volta allo scopo di favorire il risparmio energetico, l'accesso a

nuovi potenziali servizi ed il contenimento del prezzo dell'energia elettrica. Le necessità da ultimo enunciate appaiono ancor più impellenti nell'attuale quadro macroeconomico interno e internazionale, caratterizzato da un notevole incremento del costo dell'energia (e dei prodotti energetici in genere) che ostacola e rallenta la crescita economica.

ART. 3 L'opzione zero non è risultata praticabile, in quanto le disposizioni di cui all'articolo 4 introducono, per la prima volta, la disciplina del c.d. servizio di *cold ironing*, vale a dire di quel processo che consente lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio in porto, senza far venir meno l'erogazione di energia richiesta per tale operazione e assicurando pertanto una migliore qualità dell'aria del centro abitato vicino al porto, la cui valorizzazione costituisce autonomo obiettivo previsto nel PNRR. Al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, si rende pertanto necessario introdurre un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza del servizio di *cold ironing*, apportando modificazioni all'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

ART. 4 L'opzione zero non è risultata praticabile, in quanto la proposta normativa è finalizzata ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici, anche con riferimento agli obblighi in capo agli operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico.

ART. 5 Considerato il *vulnus* normativo l'unica opzione possibile era quella di un intervento normativo che, con la previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive, tornasse ad includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi, anche al fine di scongiurare una possibile apertura di procedura di infrazione.

Le criticità sottese alla previsione di meccanismi di rinnovo automatico delle concessioni e all'eccessiva durata dei rinnovi erano state già oggetto di confronto ed approfondimento nel corso di alcune riunioni operative tenute tra i mesi di luglio e settembre 2020 con la Struttura di Missione per le procedure di infrazione del Dipartimento delle Politiche Europee (DPE). In detta occasione, il DPE nel corso della riunione aveva reso nota la posizione della Commissione europea circa la necessità di procedere all'abrogazione della norma che aveva escluso le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dal campo di applicazione della Direttiva Bolkestein.

In tale contesto ed alla luce delle criticità evidenziate, nell'intento di scongiurare possibili procedure di infrazione, si è inserita l'esigenza di un progetto legislativo per la riforma e il riordino dell'attuale disciplina delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART. 6 Considerata la necessità semplificatoria sottesa alla proposta, l'unica opzione possibile era quella di un intervento normativo che consentisse il ricorso ad un'unica comunicazione in luogo delle singole e separate comunicazioni che comportano maggiori costi a carico delle imprese, sia in termini di risorse che in termini di tempo impiegato.

ART. 7 Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato l'opzione 0 è stata considerata inefficace in quanto avrebbe lasciato immutato il quadro normativo vigente. Né risulta possibile realizzare opzioni alternative all'abrogazione del divieto sopra esaminato stante il vigente tenore letterale dell'articolo 68, comma 1, lettera c), del Codice.

L'intervento, invero, risulta necessario per meglio allineare l'ordinamento interno alle sollecitazioni dell'AGCM, ma anche ad alcune pronunce giurisprudenziali e, in particolare, alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4257/2015, con la quale è stato chiarito che *“se il principio attivo si trova in commercio allo stato di materia prima il farmacista si approvvigiona di esso dal produttore e procede all'allestimento. Se invece il principio attivo si trova all'interno di un medicinale industrialmente prodotto, non può fare altro che utilizzare quello, poiché non vi è altro modo per garantire al paziente la possibilità di usufruire del medicinale personalizzato che gli è stato prescritto dal medico”*. *“In altri termini il farmacista – chiarisce ancora il Consiglio di Stato - per preparare la formula galenica, deve nel caso di specie rivolgersi direttamente all'eventuale titolare del brevetto o alle aziende o distributori autorizzati per ottenere il principio attivo soggetto a privativa industriale”*.

ART. 8 Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato l'opzione 0 è stata considerata inefficace in quanto avrebbe lasciato immutato il quadro normativo vigente. Nessun'altra opzione è stata individuata nella prospettiva indicata; ed anzi, l'intervento è apparso necessario – come detto – per meglio allineare l'ordinamento interno alle prescrizioni della CEDU ed anche ai principi costituzionali in tema di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione.

ART. 9 L'opzione prescelta risulta essere l'unica realmente efficiente, considerato il novero delle soluzioni alternative, che si sostanziano in termini minori o maggiori dei previsti novanta giorni.

Infatti, l'individuazione di un termine che, pur maggiore di quello attualmente previsto, fosse inferiore a novanta giorni, non produrrebbe l'effetto utile sperato, atteso che non consentirebbe di completare proficuamente le attività volte ad accertare l'eventuale impatto restrittivo di una operazione di concentrazione, né fornirebbe agli operatori coinvolti i tempi occorrenti per rispondere alle richieste di informazioni rivolte ai medesimi.

D'altro canto, un termine di gran lunga eccedente rispetto a quello proposto dalla novella potrebbe comportare effetti dilatori non desiderabili per le imprese.

ART. 10 Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati l'opzione 0 è stata considerata inefficace in quanto avrebbe lasciato il nuovo quadro normativo europeo sprovvisto di un'importante misura attuativa. Nessun'altra opzione è stata ritenuta soddisfacente nella prospettiva indicata, atteso che la designazione dell'AGCM quale autorità competente è apparsa l'unica in linea con l'art. 1, par. 6, del DMA il quale, nel disciplinare gli obblighi di coordinamento e cooperazione tra autorità, si riferisce alle Autorità di concorrenza. Nel medesimo senso si pone il Considerando 91 del regolamento stesso laddove afferma che *“gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di conferire alle rispettive autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza il potere di svolgere indagini relativamente a possibili inosservanze da parte dei gatekeeper di taluni obblighi di cui al presente regolamento”*.

Alla luce di ciò, l'individuazione dell'AGCM come autorità competente in Italia è risultata quella più coerente con il dettato e lo spirito del DMA.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

ART. 1 La proposta è finalizzata a semplificare e velocizzare la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Sviluppo. I destinatari della modifica normativa non consisteranno in specifiche categorie, ma saranno identificabili con la generalità dei consociati.

La velocizzazione delle procedure, misurabile per la rete elettrica nazionale con riferimento ai valori di cui al punto 2.2., potrà infatti incidere positivamente sui tempi di attuazione degli interventi infrastrutturali programmati, anche con specifico riferimento a quelli inclusi nel PNRR. In particolare, per quanto riguarda la Componente "rivoluzione verde e transizione ecologica", è prevista infatti una specifica azione dedicata alla Resilienza Climatica delle Reti, attraverso il finanziamento di progetti volti all'incremento della resilienza della Rete di Trasmissione nazionale (RTN), finalizzati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso il potenziamento delle infrastrutture di rete, con chiari vantaggi per l'intera collettività.

ART. 2 In linea generale la misura comporta benefici a favore degli utenti finali dei servizi energetici in ragione dell'impatto positivo sulla concorrenza e sulla possibilità di accesso a nuovi strumenti e servizi, senza determinare costi per la collettività. L'intervento favorisce anche le imprese fornitrici di servizi nei settori energetici nella misura in cui sono rimossi ostacoli regolatori all'apertura dei mercati ed è fatta chiarezza in relazione alla regolazione applicabile. La maggiore fruibilità di dati da parte del cliente, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, consente allo stesso cliente di conoscere le proprie abitudini e livelli di consumo e conseguentemente di poter meglio confrontare le offerte presenti sul mercato libero, di poter adeguare i propri comportamenti di consumo al fine di conseguire risparmi e, in sostanza, di operare con maggiore consapevolezza le proprie scelte in campo energetico. Non sono disponibili stime sui costi sostenuti da AU a carico dei soggetti terzi in quanto discenderanno dalle specifiche tecniche e regolatorie da disciplinarsi da parte dell'Autorità.

ART. 3 In linea generale la misura comporta benefici a favore degli utenti finali dei servizi energetici in ragione dell'impatto positivo sulla concorrenza e sulla possibilità di accesso a nuovi strumenti e servizi, senza determinare costi per la collettività. L'intervento favorisce anche le imprese fornitrici di servizi nei settori energetici nella misura in cui sono rimossi ostacoli regolatori all'apertura dei mercati ed è fatta chiarezza in relazione alla regolazione applicabile.

ART. 4 In linea generale la misura comporta benefici a favore degli utenti finali dei servizi energetici in ragione dell'impatto positivo sulla concorrenza e sulla possibilità di accesso a nuovi strumenti e servizi, senza determinare costi per la collettività. L'intervento favorisce anche le imprese fornitrici di servizi nei settori energetici nella misura in cui sono rimossi ostacoli regolatori all'apertura dei mercati ed è fatta chiarezza in relazione alla regolazione applicabile. Dal punto di vista dell'operatore, ferme restando le specificità dei singoli settori che saranno definiti in fase di attuazione, a titolo esemplificativo delle semplificazioni derivanti dalla riforma, i venditori di gas naturale che operano anche in campo elettrico utilizzeranno la medesima procedura informatica per l'iscrizione in entrambi gli elenchi (gas ed elettrico), avvalendosi dell'anagrafica comune, e saranno tenuti a compilare esclusivamente una dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, sottoposta a controlli ex post, senza dover allegare ulteriore documentazione e modulistica. Per quanto riguarda le Amministrazioni e le Autorità, le istruttorie di competenza per la verifica dei requisiti saranno allineate e seguiranno le medesime procedure per gli ambiti elettrico e gas.

ART. 5 Come già rilevato nella sezione relativa al contesto, il 22% delle imprese commerciali del Paese è costituito dal commercio in sede mobile.

Alla luce dei dati rilevati da UnionCamere, si rileva che a partire dal 2016 si è riscontrata una riduzione annuale media del 4% delle attività che svolgono commercio al dettaglio.

In particolare, dal 2020 al 2022, le imprese del commercio su aree pubbliche sono passate da oltre 176 mila a poco più di 162 mila, per un calo totale di 14 mila attività (-7,9%).

Con la previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive il progetto legislativo torna ad includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi. In funzione dello svolgimento delle procedure selettive previste, da indire con cadenza annuale, la norma stabilisce che le amministrazioni compiano con la medesima cadenza una ricognizione delle aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio; in sede di prima applicazione la disposizione prevede che la ricognizione sia effettuata entro il termine di dieci mesi dall'entrata in vigore della legge. Viene, in ogni caso, prevista la salvaguardia delle concessioni già rinnovate o assegnate ai sensi delle linee guida ministeriali, che continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo. Per le concessioni che, invece, alla data di entrata in vigore della legge, non siano state ancora rinnovate in base al citato art. 181, commi 4-bis e 4-ter, la norma delinea un procedimento finalizzato a consentire detto rinnovo entro una delimitata finestra temporale, in particolare assegnando ai titoli di concessioni che siano interessati al rinnovo un termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della legge al fine di presentare la documentazione necessaria al rilascio del titolo e alle amministrazioni destinatarie delle suddette istanze il termine finale di sei mesi sempre dall'entrata in vigore della legge per completare le procedure di rinnovo, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti. Al fine di garantire la continuità del servizio, la disposizione stabilisce che, per il tempo necessario al completamento delle procedure di rinnovo, i titoli concessori in essere mantengano la loro efficacia.

Al fine di assicurare, comunque, il completamento delle procedure, la norma esplicita che ai procedimenti in discorso si applica, decorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi, il meccanismo del c.d. silenzio assenso, salvo ovviamente l'esercizio del potere di autotutela in caso di successivo accertamento della mancanza dei requisiti per il rinnovo al momento della presentazione della relativa istanza. Di conseguenza, l'impatto economico sulla categoria degli interessati può essere considerato minimo.

ART. 6 Con la previsione di un'unica comunicazione, in luogo delle varie comunicazioni, l'impatto economico sulla categoria degli interessati può essere considerato minimo.

ART. 7 La modifica proposta, nella misura in cui facilita l'accesso alle materie prime coperte da brevetto per la preparazione di medicinali galenici, ferme restando tutte le cautele previste dalla vigente normativa di settore poste a garanzia della tutela della sicurezza dei pazienti, ivi comprese le norme che impediscono il c.d. "sconfezionamento", è suscettibile di produrre un miglioramento per le farmacie che potranno trovare giovamento da un contesto giuridico maggiormente coerente con le proprie capacità produttive.

Un importante impatto è, altresì, rappresentato dal vantaggio ottenuto dal paziente al quale viene offerta la disponibilità di un medicinale personalizzato con diverso dosaggio o con diverso eccipiente rispetto a quello del medicinale industriale, che potrebbe non risultare pienamente appropriato per la terapia.

Da ultimo non può sottacersi il fatto che un potenziamento della galenica può fornire una soluzione al problema della carenza di alcuni farmaci industriali, ravvisandosi impatti positivi per i fruitori finali, che potranno avere a disposizione una maggiore scelta di medicinali.

Nessun impatto ambientale connesso alla norma è ravvisabile.

ART. 8 La modifica proposta, nella misura in cui rafforza le garanzie di tutela giurisdizionale nei confronti delle imprese, è suscettibile di produrre un miglioramento del contesto giuridico generale in cui le stesse si trovano ad operare, con un impatto economico positivo (sebbene indiretto) per l'intera collettività, legato alla maggiore attrattività che l'ordinamento viene ad assumere agli occhi delle imprese, anche straniere, che operano nel Paese.

Nessun altro impatto sociale o ambientale connesso alla norma è ravvisabile.

ART. 9 I benefici attesi si sviluppano nel medio e lungo periodo, con effetti diretti sull'Amministrazione in termini di miglioramento dell'enforcement in materia di controllo di concentrazioni, e indiretti su imprese e collettività sotto il profilo della qualità della vigilanza sui mercati interessati.

ART. 10 La norma, in adesione all'impianto normativo approntato con il nuovo Regolamento, consente all'Autorità di svolgere le indagini relative a possibili inosservanze da parte dei *gatekeeper* di taluni obblighi di cui al DMA. Nella misura in cui l'azione dell'Autorità contribuirà a garantire l'equità e la contendibilità dei mercati digitali, un impatto economico positivo potrà discendere dalla maggior tutela garantita agli operatori che si interfacciano con i gestori delle grandi piattaforme digitali, oltretutto ai consumatori che accedono ai relativi servizi.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

ART.1

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)- L'obiettivo di velocizzazione e migliorare il coordinamento e l'integrazione delle procedure di pianificazione relative alla rete elettrica ed alla rete nazionale del gas naturale inciderà positivamente, tra gli altri sugli investimenti finalizzati allo sviluppo ed alla razionalizzazione delle reti di trasporto dell'energia. Ciò contribuirà a sua volta al miglioramento delle condizioni di fornitura dei servizi energetici, all'ulteriore sviluppo delle FER ed alla maggiore competitività delle imprese operanti nel contesto italiano.

B. Effetti sulla concorrenza - La proposta determina effetti positivi nel lungo periodo in materia di concorrenza, per le ripercussioni sopra descritte degli investimenti finalizzati allo sviluppo ed alla razionalizzazione delle reti di trasporto dell'energia, anche in termini di crescita delle fonti rinnovabili e di diversificazione del mercato energetico ad esso connesso.

C. Oneri informativi - Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini ed imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea- La proposta è eseguita nella prospettiva di una maggiore armonia con livelli minimi di regolazione europea.

ART. 2

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)- La centralizzazione della gestione delle informazioni nell'ambito delle funzionalità del Sistema Informativo Integrato assicura un più efficiente e meno oneroso lo scambio delle informazioni a beneficio degli utenti finali nonché delle imprese interessate.

B. Effetti sulla concorrenza - La proposta determina effetti positivi nel lungo periodo in materia di concorrenza.

C. Oneri informativi - Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini ed imprese. Si rileva che la centralizzazione della gestione delle informazioni nell'ambito delle funzionalità del Sistema Informativo Integrato assicura un più efficiente e meno oneroso lo scambio delle informazioni a beneficio degli utenti finali nonché delle imprese interessate.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea- La proposta è eseguita nella prospettiva di una maggiore armonia con livelli minimi di regolazione europea.

ART. 3

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)- La norma produce effetti positivi sugli operatori (tra cui anche potenziali PMI) che gestiscono l'infrastruttura di *cold ironing*.

B. Effetti sulla concorrenza - La proposta normativa introduce un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza del servizio di *cold ironing*.

C. Oneri informativi - Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini ed imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea- La proposta normativa è eseguita nella prospettiva di una maggiore armonia con la normativa eurounitaria.

ART. 4

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)- La predeterminazione chiara dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di vendita è un elemento che favorisce la trasparenza e la sana concorrenza tra gli operatori di mercato oltreché contribuisce ad incrementare la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato stesso.

B. Effetti sulla concorrenza - La proposta normativa introduce un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza.

C. Oneri informativi - Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini ed imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: La proposta normativa è eseguita nella prospettiva di una maggiore armonia con la normativa eurounitaria.

ART. 5

A. Effetti sulle PMI - Impatto minimo, viste le clausole di salvaguardia previste nel testo normativo;

B. Effetti sulla concorrenza - Effetti positivi, considerata la riforma in chiave pro-concorrenziale, considerata la previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive;

C. Oneri informativi - Non sono previsti ulteriori oneri informativi rispetto a quelli già esistenti;

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea - La norma in esame rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

ART. 6

A. Effetti sulle PMI - Impatto minimo, vista la natura semplificatoria dell'intervento.

- B. Effetti sulla concorrenza – Effetti positivi, considerata la riforma in chiave pro-concorrenziale e semplificatoria derivante dalla norma.
- C. Oneri informativi – Nessuno
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea - La norma in esame rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

ART. 7

A. Effetti sulle PMI - Nella farmacia (quale PMI) è ragionevole presumere che il farmacista non possa sintetizzare un principio attivo e, anche qualora questa operazione fosse possibile, sarebbe del tutto antieconomica. L'eliminazione del divieto in parola apporterebbe per l'esercizio il vantaggio di poter realizzare in via autonoma farmaci galenici contenenti anche principi attivi già disponibili in commercio in quanto impiegati nei medicinali prodotti industrialmente ancorché coperti da brevetto.

B. Effetti sulla concorrenza - L'abrogazione in questione consente la rimozione della barriera produttiva a carico di una concorrenza di per sé già residuale. Difatti, il singolo farmacista, che non dispone di mezzi e apparati idonei a consentire una produzione standardizzata e su vasta scala, né ai sensi di legge potrebbe allestire galenici magistrali in assenza di apposita ricetta medica relativa a uno specifico paziente, può infatti incidere soltanto in modo marginale sulle dinamiche dei mercati farmaceutici, attualmente dominate dai grandi operatori dell'industria di riferimento.

Per altro verso, a fronte della crescente attenzione alla personalizzazione delle cure espressa nel settore medico-farmaceutico, una maggiore disponibilità sul mercato di prodotti "su misura" quali quelli galenici, idonei a garantire un indubbio beneficio ai consumatori in termini di maggior scelta e più mirata efficacia terapeutica, potrebbe stimolare la concorrenza tra prodotti, svolgendo anche un'utile funzione di sviluppo di una migliore consapevolezza medica e commerciale nei consumatori di prodotti farmaceutici.

C. Oneri informativi - Non previsti.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea - Da un raffronto tra la normativa nazionale e quella dei principali ordinamenti UE emerge che l'obbligo che si intende abrogare con la presente norma non ha eguali. La normativa italiana risulta l'unica a prevedere la condizione di inutilizzabilità di principi attivi prodotti industrialmente, mentre in Europa gli atti normativi risultano allineati nel riconoscere l'eccezione galenica piena rispetto ai diritti di brevetto, senza assoggettare l'allestitore del preparato galenico magistrale al divieto di utilizzare principi attivi realizzati industrialmente.

ART. 8

A. Effetti sulle PMI (Test PMI) – Non si ravvisano effetti diretti sulle PMI, considerando che l'intervento normativo attiene all'estensione del potere di cognizione della giurisdizione amministrativa assolve una fondamentale funzione di garanzia nei confronti degli operatori economici incisi dai provvedimenti sanzionatori.

B. Effetti sulla concorrenza – Non si ravvisano effetti diretti o distorsivi della concorrenza, considerando che l'intervento normativo attiene all'estensione del potere di cognizione della giurisdizione amministrativa in materia sanzionatoria.

C. Oneri informativi – nessuno

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea -

La norma in esame rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

ART. 9

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI) – nessuno
- B. Effetti sulla concorrenza - miglioramento delle condizioni di concorrenza sui mercati attraverso un più accurato controllo dell'impatto delle operazioni di concentrazione.
- C. Oneri informativi – nessuno
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea – La norma in esame rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

ART. 10

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI) - maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali attraverso il contributo indiretto dell'Autorità all'applicazione del DMA;
- B. Effetti sulla concorrenza - rafforzamento della concorrenza nei mercati digitali mediante l'efficace implementazione del DMA nell'ordinamento nazionale grazie all'attribuzione espressa di poteri di indagine e sanzionatori in capo all'Autorità.
- C. Oneri informativi – nessuno (al di fuori di quelli previsti in capo ai *gatekeeper*)
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea - La norma in esame rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

ART. 1 La proposta risulta quella più in linea con il contesto europeo per lo sviluppo delle infrastrutture poiché chiarisce e rende più stringente il procedimento di pianificazione relativo alla RTN e rende più coerenti le tempistiche relative alla pianificazione delle reti nazionali dei Gasdotti alla pianificazione coordinata a livello europeo di ENTSOE ed ENTSG.

ART. 2 La proposta risulta quella più in linea con la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti, dal momento che la norma è volta allo scopo di favorire il risparmio energetico, l'accesso a nuovi potenziali servizi ed il contenimento del prezzo dell'energia elettrica. Le necessità da ultimo enunciate appaiono ancor più impellenti nell'attuale quadro macroeconomico interno e internazionale, caratterizzato da un notevole incremento del costo dell'energia (e dei prodotti energetici in genere) che ostacola e rallenta la crescita economica.

ART. 3 Le disposizioni di cui all'articolo 4 risultano l'opzione preferita, introducendo la disciplina del c.d. servizio di *cold ironing*, vale a dire di quel processo che consente lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio in porto, senza far venir meno l'erogazione di energia richiesta per tale operazione e assicurando pertanto una migliore qualità dell'aria del centro abitato vicino al porto, la cui valorizzazione costituisce autonomo obiettivo previsto nel PNRR. Al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, si rende pertanto necessario introdurre un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza del servizio di *cold ironing*, apportando modificazioni all'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

ART. 4 La proposta normativa risulta l'opzione preferita, in quanto finalizzata ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici, anche con riferimento agli obblighi in capo agli operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico.

ART. 5 Come specificato al punto 3, considerato il vulnus normativo l'unica opzione possibile era quella di un intervento normativo che, con la previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive, tornasse ad includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi, anche al fine di scongiurare una possibile apertura di procedura di infrazione.

Va ricordato, infatti, che a fine dicembre 2018 entra in vigore l'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che comporta l'esclusione del commercio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010, disponendo la modifica, nonché la soppressione di alcune norme e principi propri della disciplina di settore, ormai acquisiti da tempo a livello della legislazione statale.

ART. 6 Come specificato al punto 3, considerata la necessità semplificatoria sottesa alla proposta, l'unica opzione possibile era quella di un intervento normativo che consentisse il ricorso ad un'unica comunicazione in luogo delle singole e separate comunicazioni che comportano maggiori costi a carico delle imprese, sia in termini di risorse che in termini di tempo impiegato.

ART. 7 Alla luce delle valutazioni svolte l'opzione di intervento prescelta – cioè la rimozione del limite presente nell'articolo 68, comma 1, lettera c), del Codice della proprietà industriale - appare l'unica in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato.

ART. 8 Alla luce delle valutazioni svolte l'opzione di intervento prescelta che si sostanzia nella modifica di una disposizione vigente appare l'unica in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato.

ART. 9 Alla luce delle valutazioni svolte l'opzione di intervento prescelta, che si sostanzia nella modifica di una disposizione vigente, appare l'unica in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato.

ART. 10 Alla luce delle valutazioni svolte l'opzione di intervento prescelta, che si sostanzia nell'attribuzione di una nuova competenza e di nuovi poteri all'Autorità nazionale di concorrenza, appare l'unica in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

ART. 1 Non sono previste attività o condizioni che possono incidere significativamente sull'applicazione dell'intervento normativo. Il monitoraggio sulla riduzione dei tempi previsti per l'approvazione del PDS della rete nazionale di trasmissione dell'energia sarà a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in quanto autorità competente all'approvazione del Pds medesimo. Per quanto attiene alla modifica normativa in tema di approvazione del piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas, trattandosi di una norma che modifica la cadenza di presentazione del piano, la stessa non sarà oggetto di specifiche attività di monitoraggio.

ART. 2 Al MASE è attribuita la promozione, in collaborazione con ARERA, di campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi.

ART. 3 La norma specifica che l'ARERA, con propri provvedimenti, prevede l'applicazione di uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sull'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing*, per un periodo di tempo proporzionato al fine di incentivare il servizio stesso di *cold ironing*.

ART. 4 Le disposizioni di cui all'articolo 4, relative all'elenco venditori di gas naturale, comportano l'adozione di un apposito regolamento del MASE in coordinamento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Garante per la protezione dei dati personali, e Agenzia delle Dogane. Ulteriori provvedimenti di natura regolatoria dovranno essere adottati dall'ARERA per assicurare la piena attuazione delle disposizioni in parola.

ART. 5 Il testo normativo è funzionale al fine di evitare l'avvio di una procedura di infrazione su iniziativa della commissione europea. La proposta non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6 Il testo normativo è funzionale a snellire e semplificare adempimenti a carico delle imprese. La proposta non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7 Il testo normativo incide su un'attività già pienamente espletata introducendo una facoltà per i professionisti che esercitano l'attività di farmacisti. La proposta non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 8 Il testo normativo incide sul sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'AGCM. La proposta non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9 Il testo incide sull'ampliamento del termine istruttorio gravante sull'AGCM per la valutazione delle operazioni di concentrazione. La proposta non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10 Il testo designa l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia. La proposta non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.2 Monitoraggio

ART. 1 Non sono previste attività di monitoraggio sull'attuazione della norma.

ART. 2 La norma non prevede specifiche misure, in ogni caso il monitoraggio avverrà, con coinvolgimento dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Acquirente Unico Spa, attraverso scambi informativi.

ART. 3 La norma non prevede specifiche misure di monitoraggio.

ART. 4 La norma non prevede specifiche misure di monitoraggio, in ogni caso sarà assicurato il coordinamento operativo con le Autorità coinvolte dai procedimenti di esclusione delle imprese sia in fase di attuazione della norma che nella fase operativa di gestione dell'elenco. Saranno inoltre implementate funzionalità tecnico/informatiche atte a verificare il rispetto da parte delle imprese delle scadenze che saranno previste dalla norma attuativa.

ART. 5 L'intervento normativo prevede la stesura di linee guida adottate dal MIMIT, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il soggetto responsabile è la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (DGMCTCNT).

ART. 6 Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, nei limiti delle proprie competenze, provvederà a monitorare la funzionalità dell'intervento avvalendosi del confronto con le associazioni rappresentative del settore distributivo e del commercio e del Coordinamento tecnico in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome e dell'ANCI.

ART. 7 L'intervento normativo incide su un'attività già pienamente espletata introducendo una facoltà per il farmacista. Non è previsto il monitoraggio sull'attuazione della norma che spetta discrezionalmente direttamente al farmacista.

ART. 8 Non è previsto il monitoraggio.

ART. 9 Non è previsto il monitoraggio.

ART. 10 Non è previsto il monitoraggio.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

ART. 1 Nel corso dell'AIR non si sono svolte particolari consultazioni; la proposta nasce al fine di velocizzare e armonizzare i processi di pianificazione e approvazione delle infrastrutture energetiche lineari.

ART. 2 Non sono state svolte consultazioni pubbliche.

ART. 3 Non sono state svolte consultazioni pubbliche.

ART. 4 Non sono state svolte consultazioni pubbliche.

ART. 5 Al fine di approfondire le questioni, nella prospettiva di prestare la massima collaborazione possibile per la risoluzione del *vulnus* normativo, sono state tenute in modalità video-conferenza nel mese di marzo 2022 alcune riunioni tecniche del Tavolo di confronto stabile sull'evoluzione della distribuzione e del commercio, alle quali hanno partecipato rappresentanti del Coordinamento tecnico in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI, nonché delle principali associazioni rappresentative del settore, nonché rappresentanti del DPE e della Struttura di missione per le procedure di infrazione, al fine di approfondire la tematica secondo principi condivisi, rispettosi della esigenza di tutela degli operatori e degli stessi principi euro-unitari.

L'esigenza manifestata da tutti i partecipanti presenti è stata quella di procedere ad una riforma in chiave pro-concorrenziale della normativa in parola, mediante l'opportunità di valutare l'avvio di un progetto legislativo che, da un lato, tornasse ad includere il commercio su aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi e, dall'altro lato, prevedesse espressamente principi legislativi di mitigazione delle procedure selettive e di estensione della durata delle concessioni ai fini del recupero dei capitali investiti, demandando ad un atto di normazione secondaria (integrata da accordi Stato-Regioni o linee guida) l'attuazione operativa dei criteri di più ampia deroga all'esperimento di procedure di gara per l'assegnazione dei posteggi, in ragione delle peculiari istanze socio-occupazionali del settore, diffuse sull'intero territorio nazionale.

ART. 6 Al fine di approfondire le tematiche d'interesse del settore distributivo e commerciale è attivo presso la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica il Tavolo di confronto tecnico stabile sull'evoluzione del sistema della distribuzione e del commercio, che nel corso del 2022 si è riunito con cadenza, pressoché, mensile. Al suddetto Tavolo partecipano - oltre ai rappresentanti del Coordinamento tecnico in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI e degli altri soggetti istituzionali di volta in volta coinvolti negli argomenti trattati - le principali associazioni rappresentative del settore al fine di approfondire le tematiche proposte secondo principi condivisi, rispettosi della esigenza di tutela degli operatori e della normativa applicabile.

ART. 7 Sulla proposta di modifica nei termini sopra descritti, si è provveduto ad acquisire il parere dell'Agenzia italiana del farmaco.

ART. 8 Non prevista.

ART. 9 Non prevista.

ART. 10 Non prevista.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

ART. 1

Il lavoro per la redazione dell'analisi di impatto della regolamentazione della proposta di legge è stato svolto dall'Ufficio Legislativo del MASE, approfondendo gli aspetti strettamente giuridici della materia afferenti al quadro normativo di riferimento, alle competenze in materia e alle opzioni di intervento, tenendo conto della necessità di dare esecuzione, quanto prima, agli impegni assunti dall'Italia con l'Europa, attraverso con il PNRR.

ART. 2 La predisposizione delle norme in oggetto ha comportato il coinvolgimento delle strutture competenti del MASE, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dell'ARERA per gli aspetti di competenza.

ART. 3 La predisposizione delle norme in oggetto ha comportato il coinvolgimento delle strutture competenti del MASE, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dell'ARERA per gli aspetti di competenza.

ART. 4 La predisposizione delle norme in oggetto ha comportato il coinvolgimento delle strutture competenti del MASE, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dell'ARERA per gli aspetti di competenza.

ART. 5 Il gruppo di lavoro è incardinato presso l'Ufficio legislativo del MIMIT, con la collaborazione tecnica della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica. Le riunioni hanno visto la partecipazione dei rappresentanti del Coordinamento tecnico in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI, nonché delle principali associazioni rappresentative del settore, nonché rappresentanti del DPE e della Struttura di missione per le procedure di infrazione. Le riunioni sono state tenute in modalità videoconferenza presso la DG competente nel corso del 2022.

ART. 6 Il gruppo di lavoro è incardinato presso Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica. Le riunioni hanno visto la partecipazione dei rappresentanti del Coordinamento tecnico in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI, di altre amministrazioni e soggetti pubblici, nonché delle principali

associazioni rappresentative del settore distributivo e del commercio (CONFCOMMERCIO, FIPE – FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI, CONFESERCENTI, FEDERDISTRIBUZIONE, ANCC COOP, ANCD CONAD, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CNCC, CONFCOOPERATIVE, AIRES, OPTIME, CONFIMPRESE). Le riunioni sono state tenute in modalità video-conferenza presso la DG competente nel corso del 2022.

ART. 7 Il gruppo di lavoro ha visto il coinvolgimento degli Uffici del MIMIT e del Ministero della Salute.

ART. 8 Il gruppo di lavoro ha visto il coinvolgimento degli Uffici del MIMIT e dell'AGCM.

ART. 9 Il gruppo di lavoro ha visto il coinvolgimento degli Uffici del MIMIT e dell'AGCM.

ART. 10 Il gruppo di lavoro ha visto il coinvolgimento degli Uffici del MIMIT e dell'AGCM.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)
(NUOVA VERSIONE)**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente intervento normativo trova il suo fondamento nella necessità di prevedere disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n.99, finalizzate, in particolare, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini, oltre a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, ponendo l'attenzione sul garantire la tutela dei consumatori. Per tali motivazioni, il provvedimento in esame si configura come coerente con il programma di governo, in quanto volto a incidere sul settore energetico in ragione del contesto socio-economico vigente, occupandosi anche di regolamentare il commercio al dettaglio sia con riferimento alle attività svolte sulle aree pubbliche che valorizzando il principio della semplificazione nello svolgimento delle attività commerciali. Inoltre, nell'ottica di tutelare la concorrenza all'interno del mercato, ulteriore obiettivo della normativa è quello incidere sui poteri e i procedimenti dell'AGCM così da poter armonizzare la legislazione vigente.

Nel dettaglio, la disposizione di cui all'art. 1 introduce modificazioni al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante *“Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”*.

In particolare, si prevede la modifica dell'articolo 16, comma 2, stabilendo che debba essere l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, a trasmettere ogni due anni, anziché annualmente, all'ARERA, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche “MASE”), il piano decennale di sviluppo della rete.

La modifica normativa in parola, a due anni dall'introduzione dell'articolo 60 del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, oggi interviene anche sui piani decennali di sviluppo della rete nazionale dei gasdotti e si pone l'obiettivo di rendere più coerente ed efficiente l'attività di pianificazione, anche alla luce della circostanza che il Piano dovrebbe essere elaborato tenendo conto dell'esito del procedimento di approvazione del Piano precedente.

Si prevede, altresì, la sostituzione all'articolo 36, dei commi 12 e 13, del citato decreto legislativo, n. 93 del 2011. L'obiettivo della novella legislativa è quello di rendere più celere e certa la tempistica

di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, predisposto con cadenza biennale da Terna S.p.A., fissando termini certi per la conclusione del procedimento, comprensivi anche della VAS e prevedendo altresì termini precisi per il rilascio del parere di competenza delle Regioni interessate.

La proposta normativa, necessaria e coerente con il programma di governo, è altresì connessa al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del PNRR ed in particolare con quelli all'interno della Missione 2, relativi ad “*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile*”. È prevista infatti una specifica azione dedicata alla Resilienza Climatica delle Reti, attraverso il finanziamento di progetti volti all'incremento della resilienza della Rete di Trasmissione nazionale (RTN), finalizzati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso il potenziamento delle infrastrutture di rete.

La proposta normativa, di cui all'art. 2, necessaria e coerente con il programma di governo, persegue la finalità di attuare il risparmio energetico e assicurare l'accesso a nuovi servizi, prevedendo, al comma 1, che il MASE, in collaborazione con ARERA, debba promuovere campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei “contatori intelligenti” (*smart meters*) di seconda generazione. Si prevede poi che ARERA disciplini gli obblighi di assicurare, in capo alle imprese distributrici, l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, rispettando i requisiti funzionali e tecnici minimi, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

Si modifica, inoltre, l'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, affidando ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale consumi. Il Portale consumi è il sito istituzionale dove i consumatori possono accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali, in modo semplice, sicuro e gratuito.

Si aggiunge, inoltre, all'articolo 9, comma 3, una nuova lettera, *e-bis*), ai sensi della quale l'ARERA adotta le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché le attività funzionali per l'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato.

La norma in commento prevede, infine, l'istituzione presso Acquirente Unico S.p.A. di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale. Il registro medesimo mette a disposizione, in maniera gratuita ai clienti medesimi, ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi. I costi sostenuti per i servizi e le attività di cui alla proposta riformulazione delle lettere d) ed *e-bis*) del comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 102 del 2014 sono coperti, secondo modalità stabilite da ARERA, utilizzando, in via prioritaria, le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate. I costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del proposto comma 3-*bis* del citato articolo 9 sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti da ARERA.

In conclusione, la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti è volta allo scopo di favorire il risparmio energetico, l'accesso a nuovi potenziali servizi ed il contenimento del prezzo dell'energia elettrica. Le necessità da ultimo enunciate appaiono ancor più impellenti nell'attuale quadro macroeconomico interno e internazionale, caratterizzato da un notevole incremento del costo dell'energia (e dei prodotti energetici in genere) che ostacola e rallenta la crescita economica.

Le disposizioni di cui all'articolo 3, necessarie e coerenti con il programma di governo, introducono la disciplina del c.d. servizio di *cold ironing*, vale a dire di quel processo che consente lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio in porto, senza far venir meno l'erogazione di energia richiesta per tale operazione e assicurando pertanto una migliore qualità dell'aria del centro abitato vicino al porto, la cui valorizzazione costituisce autonomo obiettivo previsto nel PNRR. Pertanto, al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, si rende necessario introdurre un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza del servizio di *cold ironing*, apportando modificazioni all'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In particolare, si introduce una definizione di "infrastruttura di *cold ironing*", da intendersi quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. Si chiarisce, inoltre, che l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto è considerata un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing* e non costituisce servizio di fornitura di energia elettrica. L'operatore che gestisce l'infrastruttura di *cold ironing* è definito come (i) un cliente finale ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa, nonché (ii) un consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Rispetto alla normativa vigente (di cui al ridetto articolo 34-*bis*), nel sostituire il comma 1 della norma, si specifica che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere l'applicazione di uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sull'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing*, per un periodo di tempo proporzionato al fine di incentivare il servizio stesso di *cold ironing*.

I soggetti gestori delle infrastrutture di *cold ironing* sono tenuti a trasferire i benefici a essi accordati ai sensi dei commi 1 (sconto sugli oneri generali di sistema) e 2 (applicazione di un'aliquota di accisa ridotta) del citato articolo 34-*bis* agli utilizzatori finali del servizio stesso.

Agli utilizzatori finali sono garantite condizioni di accesso (al servizio) e di fornitura (del servizio) eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di *cold ironing* insista su aree portuali già affidate in concessione, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.

La proposta normativa di cui all'art. 4, necessaria e coerente con il programma di governo, è finalizzata ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici, anche con riferimento agli obblighi in capo agli operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico. La proposta si compone di due commi, con il quale vengono apportate due modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Con la prima modifica ci si limita a sostituire il riferimento al Ministero dello sviluppo economico con quello al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di allineare la disposizione normativa con il mutato quadro delle competenze in materia di energia.

Con il secondo intervento viene sostituito il comma 3 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 164 del 2000, riguardante l'attività di vendita di gas naturale, prevedendo una riforma della disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico (decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164) e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale. Viene infatti estesa ai venditori di gas la disciplina (già prevista per il settore elettrico) del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco a fronte di violazioni e delle condotte irregolari gravi nell'attività di vendita sanzionate da AGCM, ARERA, GPDP e Agenzia delle Dogane. Il regolamento ministeriale che disciplina l'Elenco venditori di gas naturale è adottato sulla base di una proposta formulata dall'ARERA, come avvenuto per il settore elettrico.

L'armonizzazione della disciplina dell'elenco venditori di gas naturale ai clienti finali con quella dell'analogo elenco del settore elettrico consente di perseguire un'omogeneizzazione dei requisiti delle imprese interessate e delle procedure di iscrizione e permanenza nell'elenco, che sarebbero gestite unitariamente. In ultima istanza, si produrrebbe una semplificazione degli adempimenti amministrativi sia in capo alle imprese (es. si eviterebbero duplicazioni documentali) che all'amministrazione tenuta ad istruire le pratiche ed effettuare i controlli. L'intervento proposto si rende opportuno alla luce del fatto che molte imprese operano, in qualità di venditori, in entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, come si può evincere dal grafico che segue, il quale mostra, per ciascun anno, i gruppi societari attivi nella vendita ai clienti domestici distinti per settore, con indicazione anche il numero di quelli attivi su entrambi i settori (dati Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Infine, in coerenza con quanto previsto per il settore elettrico, è assegnato all'ARERA il compito di definire la proposta di disciplina dell'elenco venditori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

Inoltre, in materia di commercio al dettaglio, l'intervento normativo si rende necessario per includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi e, dall'altro lato, deve prevedere espressamente principi legislativi di mitigazione delle procedure selettive, nonché la salvaguardia delle concessioni già rinnovate o assegnate (art. 5). Cn riferimento alla necessità di prevedere apposite semplificazioni in materia di attività commerciali, con il presente disegno di legge si vogliono facilitare gli adempimenti da parte degli operatori qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite promozionali o sottocosto (art. 6). Inoltre, in materia farmaceutica, preme ricordare che la vigente formulazione dell'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", richiede che il farmacista produca da sé le materie prime (e segnatamente i principi attivi) utili alla preparazione del medicinale galenico richiesto, senza poterle acquistare da terzi. Tale limitazione induce l'assoggettamento dell'intera categoria professionale dei farmacisti a vincoli operativi rilevanti che in generale ne pregiudicano la libertà d'iniziativa economica. L'eliminazione dell'obbligo per il farmacista allestitore di prodotti galenici di utilizzare di materie prime di origine non industriale, viceversa, incrementerebbe lo spazio di concorrenza esercitabile da parte di questa tipologia di farmaci e attribuirebbe ai pazienti un indubbio beneficio in termini di maggior varietà e più mirata efficacia terapeutica dei prodotti, nonché un potenziamento dell'utilizzo della galenica per

fronteggiare le ipotesi di carenza dei medicinali industriali. L'intervento normativo si pone quindi l'obiettivo di intervenire in tal senso (art. 7).

Per quello che concerne le attività dell'AGCM, nell'attuale contesto giuridico- operativo si è rappresentata l'esigenza di un rafforzamento delle garanzie sul piano della tutela giurisdizionale nei confronti degli operatori economici interessati da provvedimenti sanzionatori dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tale esigenza risulta necessaria in quanto volta a superare possibili profili di incertezza e illegittimità connessi al dettato normativo vigente, che limita la cognizione del giudice amministrativo in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dell'Autorità alle sole valutazioni tecniche opinabili: in tal modo, viene, infatti, meglio assicurata la conformità dell'ordinamento nazionale al principio di *full jurisdiction* sancito a più riprese dalla CEDU sulle sanzioni amministrative di particolare afflittività quali risultano le sanzioni antitrust (art. 8).

Peraltro, in materia di controllo delle concentrazioni, il termine attualmente previsto di 45 giorni ai sensi dell'art. 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è risultato insufficiente ad assolvere le esigenze di efficientamento delle attività istituzionali assegnate all'AGCM in materia di controllo delle concentrazioni, con la conseguente esigenza di ampliare tale termine a garanzia del corretto esercizio delle funzioni amministrative e a tutela della concorrenzialità dei mercati. L'estensione del termine dell'istruttoria, come rilevato già dall'AGCM in sede di segnalazione (AS1730), si rende necessaria per approfondire gli accertamenti funzionali alla definizione del mercato rilevante e al giudizio *ex ante* relativo agli eventuali effetti restrittivi della concorrenza (art. 9). Inoltre, in ossequio al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. "Digital Market Act", di seguito DMA, la cui entrata in vigore è prevista per maggio 2023), si è reso necessario un intervento volto ad attribuire all'Autorità tutte le funzioni di cui al regolamento medesimo (art. 10).

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Si rappresenta di seguito il quadro normativo nazionale attualmente vigente.

Con riferimento alle norme di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, si rappresenta quanto segue.

Relativamente ai riferimenti riconducibili all'articolo 1, il quadro normativo nazionale che individua gli obblighi di predisposizione del Piano decennale di sviluppo della rete del gas naturale è rappresentato dal decreto legislativo n. 93 del 2011 nonché dalle Delibere dell'ARERA nn. 351/2016/R/gas, 689/2017/R/gas e 468/2018/R/gas.

La norma di riferimento in materia di Piano di Sviluppo decennale della rete di trasmissione nazionale è l'art. 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93 del 2011, oggi oggetto di modifica, che nella versione attualmente vigente stabilisce che Terna S.p.A. debba predisporre ogni due anni un Piano di Sviluppo decennale della rete di trasmissione nazionale, sottoponendolo all'approvazione del MASE, una volta acquisiti i pareri delle regioni interessate e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA.

Con riferimento all'ambito di applicazione dell'articolo 2, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 recante "*Sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente*" nonché l'articolo 9,

comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante “*Misurazione e fatturazione dei consumi energetici*”.

Relativamente a quanto di interesse per l’articolo 3, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dall’articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 n. 162 del 2019, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (in particolare l’articolo 18).

Con riferimento all’ambito di operatività di cui all’articolo 5, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 164 del 2000 (in particolare l’articolo 17).

Relativamente alle materie di competenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy, si rappresenta quanto segue.

Preme innanzitutto rilevare che a livello nazionale la disciplina in materia di commercio sulle aree pubbliche è contenuta nel titolo X (articoli dal 27 al 30 compreso) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato e integrato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE. In sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, è intervenuta, pertanto, l’Intesa (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013), in attuazione dell’articolo 70, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con specifico riferimento alle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche. Prima delle scadenze previste nelle misure transitorie dell’intesa sono stati disposti due interventi di proroga: il primo con l’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e il secondo con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nel panorama normativo sopra descritto, a fine dicembre 2018 entra in vigore l’articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che comporta l’esclusione del commercio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010, disponendo la modifica, nonché la soppressione di alcune norme e principi propri della disciplina di settore, ormai acquisiti da tempo a livello della legislazione statale. In tale contesto normativo, nel 2020, nel corso dell’iter di conversione del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), vengono inseriti due emendamenti all’articolo 181, rubricato Sostegno alle imprese di pubblico esercizio:

- il comma 4-bis dispone che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, nel rispetto del comma 4-bis dell’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 – sono rinnovate per la durata di dodici anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività;
- il comma 4-ter prevede che, nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga a qualsiasi criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione, ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.

Allo stato, per effetto del disposto dell’articolo 181, comma 4-bis, del d.l. 19/05/2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate

ai sensi della citata Intesa, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25/11/2020.

In materia invece di vendite straordinarie, si rappresenta che la disciplina alla stessa afferente è contenuta nell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In materia farmaceutica, di competenza del Ministero della Salute, si segnala che il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano", all'articolo 3, comma 1, distingue i medicinali galenici nelle due seguenti categorie:

- a) "formula magistrale" - consistente in una preparazione galenica allestita dal farmacista sulla base di una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente.
- b) "formula officinale" - medicinale preparato dal farmacista in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti serviti dalla farmacia (articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 219 del 2006).

La preparazione galenica trova la disciplina di riferimento nell'articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, il quale, al comma 1, dispone che "Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione Europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea (...)".

Il successivo comma 2 prevede che "E' consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo".

Dal quadro normativo sopra esaminato deriva che nel nostro ordinamento sono ammesse, tra l'altro, preparazioni magistrali a base di principi attivi contenuti in medicinali prodotti industrialmente autorizzati all'immissione in commercio in Italia o nell'Unione Europea o contenuti in specialità medicinali che non sono più autorizzate al commercio, purché l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) rilasciata dall'AIFA sia stata revocata o non confermata per motivi diversi dai rischi di impiego del principio attivo.

Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", tuttavia, sancisce un divieto che incide sulla disciplina dei medicinali galenici rivestendo aspetti potenzialmente anticoncorrenziali, poiché all'articolo 68, comma 1, lettera c), prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende "alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente", disponendo, pertanto, un peculiare obbligo per il farmacista allestitore di un preparato galenico di realizzare in via autonoma il principio attivo necessario al preparato, quando vi sia un farmaco prodotto industrialmente che risulti soggetto a diritti di brevetto.

In materia di attività afferenti all'AGCM, si segnala il Decreto legislativo 3/2017 che ha recepito nell'ordinamento interno la Direttiva 2014/104/UE, il cui obiettivo è stato quello di garantire, anche a livello privatistico, un'applicazione efficace delle disposizioni contenute nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, si rammenta che la materia di divieto delle

operazioni di concentrazione è regolata dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Infine, con riferimento al Regolamento 2022/1925/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, si segnala che, trattandosi di norma di recente adozione non è ancora prevista nell'ordinamento interno alcuna norma che individui l'autorità amministrativa designata ad applicarla e definisca i poteri, le modalità e le procedure secondo cui la stessa dovrà agire.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con riferimento all'articolo 1, la proposta è finalizzata a favorire la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Sviluppo, incidendo pertanto in maniera positiva nell'attuale contesto di semplificazione normativa. Per una trattazione più esaustiva, si rimanda al precedente punto n. 2.

L'articolo 2 integra e modifica l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021 nonché l'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 102 del 2014 affidando ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale consumi. Si aggiunge, inoltre, all'articolo 9, comma 3, una nuova lettera, e-bis), ai sensi della quale l'ARERA adotta le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché le attività funzionali per l'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato. La norma in commento prevede, infine, l'istituzione presso Acquirente Unico S.p.A. di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale, così da mettere a disposizione, in maniera gratuita ai clienti medesimi, l'informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi. I costi sostenuti per i servizi e le attività di cui alla proposta riformulazione delle lettere d) ed e-bis) del comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 102 del 2014 sono coperti, secondo modalità stabilite da ARERA, utilizzando, in via prioritaria, le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate. I costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del proposto comma 3-bis del citato articolo 9 sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti da ARERA.

L'articolo 3, al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, apporta modificazioni all'articolo 34-bis del decreto-legge 30 n. 162 del 2019 in materia di *cold ironing*. In particolare, si introduce una definizione di "infrastruttura di *cold ironing*", si chiarisce, che l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto è considerata un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing* e non costituisce servizio di fornitura di energia elettrica. L'operatore che gestisce l'infrastruttura di *cold ironing* è definito come (i) un cliente finale ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa, nonché (ii) un consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 4 è finalizzato ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare gli obblighi in capo agli operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico. La norma si compone di due commi, con il quale vengono apportate modifiche all'art. 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000.

Con riferimento all'articolo 5, relativo alla previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive, il progetto legislativo torna ad includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi. Viene, in ogni caso, prevista la salvaguardia delle concessioni già rinnovate o assegnate ai sensi delle linee guida ministeriali, che continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo. Per le concessioni che, invece, alla data di entrata in vigore della legge, non siano state ancora rinnovate in base al citato art. 181, commi 4-bis e 4-ter, il comma 5 delinea un procedimento finalizzato a consentire detto rinnovo entro una delimitata finestra temporale, in particolare assegnando ai titoli di concessioni che siano interessati al rinnovo un termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della legge al fine di presentare la documentazione necessaria al rilascio del titolo e alle amministrazioni destinatarie delle suddette istanze il termine finale di sei mesi sempre dall'entrata in vigore della legge per completare le procedure di rinnovo, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti. Al fine di garantire la continuità del servizio, la disposizione stabilisce che, per il tempo necessario al completamento delle procedure di rinnovo, i titoli concessori in essere mantengano la loro efficacia. Al fine di assicurare, comunque, il completamento delle procedure di cui al comma 5, il comma 6 esplicita che ai procedimenti in discorso si applica, decorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi, il meccanismo del c.d. silenzio assenso, salvo ovviamente l'esercizio del potere di autotutela in caso di successivo accertamento della mancanza dei requisiti per il rinnovo al momento della presentazione della relativa istanza.

L'articolo 6 propone invece un comma aggiuntivo (il 9-bis) all'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in tema di vendite straordinarie.

L'articolo 7 è poi finalizzato ad incidere sul divieto imposto dall'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, senza ostacolare la disciplina relativa alle preparazioni galeniche, poiché coinvolge esclusivamente gli aspetti anticoncorrenziali della norma.

L'intervento contenuto all'articolo 8 del presente Disegno di legge modifica l'articolo 7, comma 1, del D. lgs. n. 3 del 2017.

L'articolo 9 del DDL concorrenza modifica quindi l'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella parte in cui viene esteso a novanta giorni il termine di quarantacinque giorni attualmente vigente per la conclusione del procedimento (*fase 2*).

Infine, l'articolo 10 del presente disegno di legge amplia le competenze e i poteri dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, ma non incide direttamente, modificandola, sulla legge istitutiva (l. 287/90) né sui regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

In particolare, con riferimento all'art. 1, si rappresenta che la modifica normativa, pur dettando disposizioni specifiche in merito ai tempi di rilascio del parere regionale nell'ambito del procedimento di approvazione del piano decennale di sviluppo della RTN, non altera l'originaria

ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali che riserva, pur con il coinvolgimento delle regioni medesime, l'approvazione del piano suddetto allo Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa. Tuttavia, con riferimento all'intervento di cui all'articolo 6 del presente disegno di legge, si segnala la circolare n. 3528 del 24 ottobre 2001 - che comunque è da configurarsi come normativa subordinata e non applicabile erga omnes - che al punto 3.4, contempla analoga fattispecie per le comunicazioni inerenti il sottocosto.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

In linea generale, si rileva che non risultano sollevate questioni di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

Con riferimento all'articolo 5, si segnala tuttavia che recenti decisioni rese dai Giudici amministrativi del TAR Lazio, con le sentenze n. 537 e 539 del 2022 (in linea con quanto già statuito in tema di concessioni balneari) hanno rilevato l'incompatibilità della vigente proroga dodecennale con l'ordinamento UE.

Con riferimento poi all'articolo 7, si cita la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4257/2015, chiarisce che *“se il principio attivo si trova in commercio allo stato di materia prima il farmacista si approvvigiona di esso dal produttore e procede all'allestimento. Se invece il principio attivo si trova all'interno di un medicinale industrialmente prodotto, non può fare altro che utilizzare quello, poiché non vi è altro modo per garantire al paziente la possibilità di usufruire del medicinale personalizzato che gli è stato prescritto dal medico”*. *“In altri termini il farmacista - chiarisce ancora il Consiglio di Stato - per preparare la formula galenica, deve nel caso di specie rivolgersi direttamente all'eventuale titolare del brevetto o alle aziende o distributori autorizzati per ottenere il principio attivo soggetto a privativa industriale”*.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

Per completezza, si segnala quanto segue.

Con riferimento all'articolo 7, da un raffronto tra la normativa nazionale e quella dei principali ordinamenti UE emerge che l'obbligo che si intende abrogare con la presente norma non ha eguali. La normativa italiana risulta l'unica a prevedere la condizione di inutilizzabilità di principi attivi prodotti industrialmente, mentre in Europa gli atti normativi risultano allineati nel riconoscere l'eccezione galenica piena rispetto ai diritti di brevetto, senza assoggettare l'allestitore del preparato galenico magistrale al divieto di utilizzare principi attivi realizzati industrialmente. La direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, recepita con il decreto legislativo 219 del 2006, prevede esclusivamente che i medicinali galenici si distinguono in: 1) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (detti formula magistrale) e 2) ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia (detti formula officinale).

L'intervento di cui all'articolo 9 è proprio diretto ad allineare l'ordinamento interno alle prescrizioni della CEDU in materia di tutela giurisdizionale (*full jurisdiction*) a fronte dell'irrogazione di sanzioni amministrative particolarmente afflittive, equiparate in quanto tali a quelle penali.

Con riferimento all'articolo 10, si rappresenta che anzi l'intervento si rende necessario per conformarsi al Regolamento 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 il quale, pur prevedendo la competenza esclusiva della Commissione europea ad applicare le nuove norme del DMA, prevede tuttavia meccanismi di stretto coordinamento e di cooperazione con le autorità nazionali per la loro efficace applicazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che siano in corso procedure di infrazione in materia.

Si segnala inoltre che, con riferimento all'articolo 5, sono in atto confronti ed approfondimenti con la Struttura di Missione per le procedure di infrazione del Dipartimento delle Politiche Europee (DPE) che ha reso nota la posizione della Commissione europea circa la necessità di procedere all'abrogazione della norma che aveva escluso le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dal campo di applicazione della Direttiva Bolkestein.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non appare in contrasto con altre Convenzioni internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvencono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

In linea generale, l'intervento non ha alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo. In particolare, con riferimento all'articolo 8, la norma risulta in linea con gli orientamenti della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza A. Menarini Diagnostic S.r.l./Italia, 27 settembre 2011) in materia di tutela giurisdizionale (full jurisdiction) a fronte dell'irrogazione di sanzioni amministrative particolarmente afflittive, equiparate in quanto tali a quelle penali.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In linea generale, non risultano indicazioni o linee guida prevalenti della regolamentazione in discussione, da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea. Tuttavia, con particolare riguardo all'articolo 7, da un raffronto della normativa dei principali ordinamenti UE, a titolo esemplificativo, si segnala la sezione 11 della PatentGesetz tedesca, l'articolo L613-5 del Code de la propriété intellectuelle francese, la sezione 60 del Patents Act inglese, l'articolo 52.1 della Ley de Patentes spagnola, atti normativi tutti allineati nel riconoscere un'eccezione galenica piena rispetto ai diritti di brevetto, senza assoggettare l'allestitore del preparato galenico magistrale al divieto di utilizzare principi attivi realizzati industrialmente.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento proposto non introduce nuove definizioni normative nel testo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si rappresenta che è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa nei seguenti casi:

- L'articolo 1 modifica il testo del decreto legislativo n. 93 del 2011, precisamente all'articolo 16 e all'articolo 36;
- Con l'articolo 2 sono state introdotte modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
- Con l'articolo 3 sono state introdotte modificazioni all'articolo 34-bis del decreto-legge n. 162 del 2019;
- Con l'articolo 4 sono state introdotte modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000;

- Con l'articolo 6 sono state introdotte integrazioni in seguito alle modifiche all'art. 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, introducendo dopo il comma 9, il comma 9-bis;
- Con l'articolo 7 si modifica l'articolo 68, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- Con l'articolo 8 si interviene sull' articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3;
- Con l'articolo 9 si modifica l'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento in esame non provvede abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento non ha effetto retroattivo né di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite ulteriori deleghe, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Per effetto delle modifiche normative apportate dall'articolo 1, il nuovo articolo 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93 del 2011, come novellato dall'articolo 1 della presente legge, prevede che Terna S.p.A. predispose ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel PNIEC e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al MASE e all'ARERA. Il Piano è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al MASE entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo. Tale Piano è approvato dal MASE medesimo, entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate da ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, la norma prevede che il MASE procede comunque all'approvazione del Piano. È previsto altresì che ogni anno Terna S.p.A. presenta al MASE e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.

L'articolo 2 , al comma 2, che l'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021.

L'articolo 3 prevede che, al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di *cold ironing*.

L'articolo 4 prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta di ARERA, sentita l'AGCM, sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori. È previsto altresì che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco in parola, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità.

Con riferimento all'articolo 5, si prevede l'adozione di Linee guida da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Detto termine risulta congruo attesa la necessità di definire le predette Linee guida in tempo utile a garantire il corretto espletamento delle procedure ad evidenza pubbliche entro il termine del 31/12/2024 indicato dalla stessa norma.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 10 espressamente dispone che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287 previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza". Per l'adozione di tali regolamenti non è tuttavia previsto un termine espresso.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stato necessario commissionare apposite indagini statistiche.